



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
**DELEGAZIONE
PROVINCIALE SALERNO**

via Sabato Visco, 6/c – 84131 Salerno
Tel. (089) 332951 - Fax (089) 331556

Sito: www.figc-campania.it
E-mail: del.salerno@lnd.it



Stagione Sportiva 2016/2017

Comunicato Ufficiale n. 1 del 7 luglio 2016

COMUNICAZIONE DEL Commissario Straordinario

RIDUZIONE DEI COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2016/2017

Il Commissario Straordinario

- tenuto conto del positivo risultato, in termini assoluti e percentuali, raggiunto dalla gestione Commissariale in relazione alla riduzione delle voci di spesa ed all'incremento delle entrate con particolare riferimento a crediti non riscossi;
- considerato che detta situazione deve poter consentire, in un momento di particolare difficoltà economica che continua ad interessare i Dirigenti in prima persona e, più in generale, le Società ed Associazioni Sportive, una riduzione degli oneri richiesti per la partecipazione all'attività agonistica;
- verificato che l'unico intervento ipotizzabile è una riduzione, in termini percentuali, dei costi di iscrizione, tenuto conto che le ulteriori voci di spesa relative ai costi assicurativi ed alla tassa di associazione sono determinati dalla L.N.D. per l'intero territorio nazionale;

DELIBERA

che per la stagione sportiva 2016/2017 i costi di iscrizione lasciati nella determinazione dei Comitati Regionali, nell'ambito del C.R. Campania siano ridotti per tutte le Categorie del 10% (dieci per cento).

In conseguenza di tale provvedimento, pertanto, si determinano di seguito, con una tabella comparativa, i nuovi importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAG. SPORTIVA 2015/2016 (°)	RIDUZIONE 10%	IMPORTO STAG. SPORTIVA 2016/2017 (°°)
ECCELLENZA	€ 6.300,00	€ 630,00	€ 5.670,00
PROMOZIONE	€ 5.500,00	€ 550,00	€ 4.950,00
PRIMA CATEGORIA	€ 3.130,00	€ 313,00	€ 2.810,00
SECONDA CATEGORIA	€ 2.190,00	€ 219,00	€ 1.970,00
JUNIORES REGIONALE	€ 970,00	€ 97,00	€ 870,00
JUNIORES PROVINCIALE	€ 970,00	€ 97,00	€ 870,00
TERZA CATEGORIA	€ 1.190,00	€ 119,00	€ 1.070,00
TERZA CATEGORIA "RISERVE"	€ 850,00	€ 85,00	€ 765,00
TERZA CATEGORIA - UNDER 18	€ 1.120,00	€ 112,00	€ 1.008,00
TERZA CATEGORIA - UNDER 21	€ 1.120,00	€ 112,00	€ 1.008,00
TERZA CAT. - U. 21 "RISERVE"	€ 1.120,00	€ 112,00	€ 1.008,00
CALCIO FEMMINILE - SERIE C1	€ 1.140,00	€ 114,00	€ 1.026,00
CALCIO FEMMINILE - SERIE C2	€ 1.140,00	€ 114,00	€ 1.026,00
CALCIO A CINQUE - SERIE C1	€ 2.520,00	€ 252,00	€ 2.268,00
CALCIO A CINQUE - SERIE C2	€ 1.590,00	€ 159,00	€ 1.431,00
CALCIO A CINQUE - SERIE D	€ 1.290,00	€ 129,00	€ 1.161,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	€ 720,00	€ 72,00	€ 648,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	€ 480,00	€ 48,00	€ 432,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C	€ 1.090,00	€ 109,00	€ 981,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	€ 720,00	€ 72,00	€ 648,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	€ 480,00	€ 48,00	€ 432,00
ATTIVITÀ AMATORI	€ 1.850,00	€ 185,00	€ 1.665,00

(°) all'importo va sommato il costo delle assicurazione ai calciatori di € 31 x n. tesserati al 30.6.2015

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazione ai calciatori di € 31 x n. tesserati al 30.6.2016

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati al Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R. Campania, del quale costituiscono parte integrante, sono stati pubblicati i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C., peraltro già pubblicati allegati al C.U. 114 del 5 maggio 2016:

- n. 363/A del 26 aprile 2016, relativo a **termini e modalità stabiliti dalla Lega Nazionale Dilettanti per l'invio delle Liste di svincolo, per le variazioni di tesseramento e per i trasferimenti fra società del settore dilettantistico e fra queste e società del settore professionistico, da valere per la stagione sportiva 2016/2017;**

- n. 362/A del 26 aprile 2016, relativo ai **termini di tesseramento per la stagione sportiva 2016/2017 per società di Serie A, B, 1^a e 2^a Divisione.**

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Anche per il 2016/2017, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2016/2017. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 15 luglio 2016 – ore 19. 00).

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.

Si rimanda al **Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2016 della L.N.D.**, pubblicato in allegato al presente C.U., relativo alla **Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. (polizza assicurativa stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e la GENERALI – INA ASSITALIA)** in ordine alla conferma della procedura di denuncia dei sinistri, anche per la corrente stagione sportiva 2016/2017.

DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”.**

In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

CRITERI DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

PREMESSA

Si riportano integralmente di seguito, così come pubblicati allegati al Comunicato Ufficiale n. 22 del 10 settembre 2015, i *Criteria* per l'ammissione, o riammissione, alla Categoria superiore 2015/2016 (in ordine ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria).

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella e per la stagione sportiva 1993/94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventidue stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui allo svolgimento, ancora in via sperimentale, in ordine al Campionato Regionale di Eccellenza, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicitazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*): per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C.; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate – come si verificava negli anni sportivi precedenti la Presidenza di Guglielmo Scarlato – alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione sia dichiarata nulla, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera I) di questi *Criteri* (*Modalità di presentazione della domanda di ammissione / riammissione*), in particolare ai nn. 2) e 4):

- il n. 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (**soltanto a mano**, con la sancita esclusione di qualsiasi altro sistema);
- il n. 4) prescrive l'obbligo di depositare, presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, la documentazione completa per l'iscrizione al Campionato 2014/2015, **al quale si chiede di partecipare**, compreso il relativo versamento, da eseguire **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità del versamento medesimo**.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2000/2001, è in vigore, in ordine alle domande di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, ossia dal 1° luglio 2002, è stato e sarà attribuito un *bonus*, nella misura di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2015/2016).

Il C.R. Campania ha deliberato (con decorrenza dalle ammissioni / riammissioni della stagione sportiva 2010/2011) di attribuire, un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai Corsi in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti almeno altri quattro *Corsi* (rispettivamente, presso gli Atenei: *Federico II*, di Napoli; *Università del Sannio*, di Benevento; *Università degli Studi di Napoli*, con sede a Santa Maria Capua Vetere; di Salerno).

A richiesta diretta delle società (almeno quindici per ogni singolo *Corso*) – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta (nel rispetto del relativo *Regolamento* e dei suoi principi ispiratori) – saranno indetti *Corsi* zionali.

Il *Regolamento Ufficiale* aggiornato dei *Corsi per Dirigenti Sportivi* ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U., di questo C.R., che annuncerà il primo *Corso* dell'anno sportivo 2015/2016.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore 2016/2017:

A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: ECCELLENZA – PROMOZIONE – PRIMA CATEGORIA
PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2012/'13 – 2013/'14 – 2014/'15 – 2015/'16
CRITERI SPECIALI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione / riammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2016/2017, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria.

Le ammissioni / riammissioni al Campionato Regionale di Seconda Categoria, che è fondamentale Categoria di base, sono disciplinate da specifici e speciali *Criteri*, anche in deroga a quelli vigenti per i Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria. Nell'ambito dei *Criteri* speciali, stabiliti per l'ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, si fa riferimento esclusivo (al fine del conseguimento di una congrua promozione dell'attività di base medesima, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D.), in ordine ad ogni singola società istante:

- 1) al comportamento disciplinare nel quadriennio 2012/2013 – 2015/2016;
- 2) agli anni di affiliazione e di ininterrotta attività sportiva.

I modelli A/AMM (relativo alla domanda di ammissione o riammissione ai Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria) e B/AMM (relativo alla domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria) sono pubblicati in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2016/2017 di Eccellenza, e/o Promozione, e/o Prima Categoria, e/o Seconda Categoria, potranno verificarsi:

- 1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2015/2016, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie D e quelle promosse a tale Campionato dall'Eccellenza campana;
- 2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;
- 3) a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza (o di esclusione da esso).

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. con decorrenza dall'anno sportivo 2009/2010 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2016/2017, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2016/2017), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;

b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

1) fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;

2) per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., con decorrenza dall'anno sportivo 2009/2010 (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2016/2017, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2016/2017), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione), sia in ordine ai punteggi;

- ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (di Eccellenza; Promozione; Prima Categoria) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

In ordine alle preclusioni ed all'esonero da esse, valgono i criteri e le prescrizioni, di cui alle fusioni.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXENZA" DAL CAMPIONATO 2015/2016

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore a decorrere dall'anno sportivo 1998/99, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, determinatesi al termine della stagione sportiva 1997/98.

È riservata priorità assoluta (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2015/2016, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE

E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) Posizione di classifica: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 2) posizione nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 3) attività giovanile, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3);
- 4) partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 5) durata dell'attività sportiva, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5;
- 6) penalità: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) Posizione di classifica per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (esclusivamente di *Calcio a Undici maschile*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero in quello di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria e Terza Categoria (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica conseguenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- Sesta classificata	punti 10
- Settima classificata	punti 9
- Ottava classificata	punti 8
- Nona classificata	punti 7
- Decima classificata	punti 6
- Classificata dopo la decima	punti 0

Sono attribuiti, **con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004**, i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Italia Dilettanti**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della fase regionale;

punti dieci alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti tre, in ragione di ogni qualificazione al turno successivo della fase nazionale, non escluso il primo turno;

ulteriori punti quindici, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

Sono attribuiti, con decorrenza dalla stagione sportiva 2009/2010 (ovvero con decorrenza dalle ammissioni / riammissioni ai Campionati 2010/2011), i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Campania di Prima e Seconda Categoria**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti tre per la partecipazione alla manifestazione.

Saranno attribuiti ulteriori punti, come segue, senza possibilità di cumulo tra di essi:

punti tre a ciascuna delle due società eliminate al termine delle gare di semifinale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti cinque alla società perdente la gara di finale della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria);

punti dieci alla società vincitrice della manifestazione (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Sarà, invece, gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione di qualsiasi punteggio, relativo alla rispettiva posizione, eventualmente già acquisita, ogni società che abbia rinunciato anche ad una sola gara (o che sia stata sanzionata con la perdita della gara per inferiorità numerica, per qualsiasi motivo), in riferimento a qualsiasi turno della manifestazione** (Coppa Campania di Prima e/o Seconda Categoria).

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4

Viene, altresì, riconosciuto un "**bonus**", equivalente al **25% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità, ad ogni singola società che, a seguito di **spareggio**, abbia perso il titolo sportivo della stagione 2014/2015, o non abbia conseguito quello superiore. Il "**bonus**" del 25% del punteggio totale viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di ammissione / riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa del relativo spareggio. Dall'attribuzione del "bonus" del 25%: a) sono escluse le società, che retrocederanno al Campionato Regionale di Promozione a seguito di esito negativo della fase dei *Play-out* del Campionato Regionale d'Eccellenza; b) sono escluse, ovviamente, in quanto l'eventuale richiesta d'ammissione non è di competenza di questo C.R., le società non vincitrici della fase dei *Play-off* del Campionato Regionale d'Eccellenza.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2006/2007), ad ogni singola società che, a seguito di esito negativo della fase dei *Play-out* (alla quale avesse titolo a partecipare ed abbia effettivamente preso parte), abbia perso il titolo sportivo d'Eccellenza o quello di Promozione, viene riconosciuto un "**bonus**", equivalente al **10% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteri di valutazione e di**

determinazione del punteggio totale quadriennale –, con detrazione delle eventuali penalità. Il “**bonus**”, di cui a questo capoverso, **in ordine al quadriennio** di riferimento della relativa domanda di riammissione: a) viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-out**; b) può essere attribuito una sola volta; c) non è cumulabile con alcun altro “**bonus**” analogo (da spareggio). Non viene, viceversa, attribuito alcun “**bonus**”, in relazione alla fase dei *Play-off* (comprese le gare di spareggio promozione tra le quattro vincitrici dei play-off), essendo essa – nell'ambito di questo C.R. – finalizzata alla determinazione delle posizioni in classifica (dalla seconda alla quinta) nel rispettivo girone dei Campionati Regionali d'Eccellenza e di Promozione.

E2) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina – Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale “squadra riserve” (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile), in Campionato eventualmente superiore a quello di Eccellenza, ovvero nei Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Regionale *Juniores* e di Attività Mista, *Juniores 1997* (Under 17) vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

Punti 25

Con decorrenza dal 1° luglio 2000, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni nella graduatoria della **Coppa Disciplina** – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, *Terza Categoria Under 18* ed Attività Mista è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria “squadra riserve”. I punteggi di **Coppa Disciplina** delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle “**squadre riserve**” (*Juniores Regionale / Provinciale e/o Attività Mista – Juniores 1997 / Under 17 – Terza Categoria – Terza Categoria Under 21*), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione (dal 2003/2004 in poi) nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E2): **punti 15** (e non 25).

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina** del Campionato *Juniores Provinciale* (sia per le **società pure**, sia per le “squadre riserve”) vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

punti 5

Alle società classificate, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via, con le sole eccezioni, relative al Campionato di Seconda Categoria, come indicate nel richiamo con l'asterisco *), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Seconda Categoria *;

■ fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;

■ fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniors*, o di Attività Mista (per le "squadre riserve" e per le **società pure**) ed al **Campionato Juniors 1997 / Under 17** **.

* *Alle società classificate nell'undicesima e nella dodicesima posizione saranno attribuiti, rispettivamente, punti 5=(cinque) e punti 4=(quattro);*

** *Disposizione valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – o sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale Juniors (in una con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista). Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), il punteggio è stato e sarà attribuito fino alla quinta classificata (e non più fino all'ottava), come segue: punti 15 alla prima classificata; punti 12 alla seconda; punti 10 alla terza; punti 9 alla quarta; punti 8 alla quinta. Per le stagioni sportive precedenti, fino ad esaurimento del relativo periodo quadriennale, sarà considerato efficace l'esonero fino all'ottava posizione.*

Sarà attribuito il seguente "bonus" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "bonus", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti 16
- Eccellenza	punti 12
- Promozione	punti 8
- Prima Categoria	punti 4
- Seconda Categoria	punti 2

E3) Attività giovanile (esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile, comprese le società "pure" di Terza Categoria *Under 18* e *Juniors 1997 / Under 17*) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o *Tornei*, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni singola squadra Under 18 Regionale, Juniors Nazionale, Juniors Regionale, di Attività Mista, Juniors 1997, Under 18 Provinciale, Juniors Provinciale	punti 4 ***
- per ogni singola squadra Allievi (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa), o Giovanissimi (Regionali o Provinciali, fascia sperimentale inclusa)	punti 1
- per ogni singola squadra Esordienti, o Pulcini	punti 0.50

*** *Il relativo punteggio sarà attribuito nella misura di punti 2, in ordine ad ogni singolo anno sportivo, fino al 2010/2011 compreso; dal 2011/2012 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2012/2013), esso sarà attribuito nella misura di punti 4, in ordine ad ogni singolo anno sportivo.*

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniors 1997 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del Campionato Juniors Regionale o di Attività Mista o Juniors 1997 / Under 17**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **fino al 2010/2011 compreso: punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio);

- **con decorrenza dal 2011/2012: punti sei** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni **società classificatasi fino al terzo posto (anche ex aequo)** nel rispettivo girone del Campionato *Juniors Regionale*, o di Attività Mista, **o Juniors 1997 / Under 17**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **fino al 2010/2011 compreso: punti due** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio);

- **con decorrenza dal 2011/2012: punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

In relazione ad ogni singolo anno sportivo, ad ogni società **vincitrice, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniores 1997 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", del titolo regionale del Campionato Juniores, o di Attività Mista, o Juniores 1997 / Under 17**, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati:

- **fino al 2010/2011 compreso: punti dodici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio);

- **con decorrenza dal 2011/2012: punti quindici** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2002/2003, sono attribuiti i seguenti, ulteriori punti:

a) alla società **finalista, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniores 1997 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale Juniores, riservato alle squadre regionali, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione):

- **fino al 2010/2011 compreso: punti dieci;**

- **con decorrenza dal 2011/2012: punti dodici.**

b) alla società **vincitrice, con la propria squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniores 1997 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", del titolo nazionale Juniores (reg. o Juniores 1997), riservato alle squadre regionali, saranno attribuiti punti, come di seguito specificati** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più seconde posizioni nazionali, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione):

- **fino al 2010/2011 compreso: punti quindici;**

- **con decorrenza dal 2011/2012: punti venti.**

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), è stata e sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria prima squadra di Terza Categoria Under 18 o Juniores 1997 / Under 17, o con la propria "squadra riserve", a più di una gara nel rispettivo girone del Campionato Juniores, o di Attività Mista, o Juniores 1997 / Under 17** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la prima squadra di **Terza Categoria Under 18 o Juniores 1997 / Under 17, o la "squadra riserve"**, sia stata sanzionata con la *gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara*.

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), è stata e sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei punti, relativi alla partecipazione annuale, ogni società, di Eccellenza o di Promozione**, che, con la propria "squadra riserve", *abbia rinunciato alla partecipazione annuale al Campionato Juniores, o di Attività Mista, o Juniores 1997 / Under 17* (a livello Regionale, o Provinciale), o *ne sia stata esclusa*, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente i due punti o quattro punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E3) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che: esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice

l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniors* (o di Attività Mista) o **Juniors 1997 / Under 17**. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniors*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

In analogia a quanto disposto in ordine alla *Coppa Disciplina* e come già indicato in questo paragrafo, l'attribuzione dei punteggi – relativi alle posizioni di classifica, sia per i gironi iniziali, sia per le fasi successive, Regionale e/o Nazionale – delle **società pure** di *Terza Categoria Under 21*, *Terza Categoria Under 18*, Attività Mista e **Juniors 1997 / Under 17** è identica a quella delle società, che abbiano partecipato, ad uno degli indicati Campionati od Attività, con una propria "squadra riserve". Analogamente, è identica la penalità, in relazione all'eventuale rinuncia a più di una gara nel rispettivo girone di uno degli indicati Campionati. I punteggi di classifica delle **società pure**, in ordine agli indicati Campionati od Attività, saranno valutati ed attribuiti (in una con l'addebito delle eventuali, richiamate penalità) esclusivamente a condizione che, per la società istante, l'attività, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., sia continuativa, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, senza alcuna interruzione, neppure relativa alla partecipazione esclusiva, anche per un solo anno sportivo, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*.

E4) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi: la partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, sia ad uno dei quattro che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i settantotto *Corsi* tenuti in precedenza (ossia, i settantatre *Corsi* a partire dalla stagione sportiva 1994/'95 in poi, oltre a quello della stagione sportiva 1992/'93), nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2016, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2016/2017) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, **di appartenenza all'atto della partecipazione al Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2015/2016, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

E5) Affiliazione ed attività sportiva (quest'ultima, esclusivamente di *Calcio a Undici* maschile, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Cinque*, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione). Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo di punti 45** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti:

punti 1

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E5), si individua come interruttiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*, o *partecipazione ad attività diversa da quella di calcio a undici maschile*.

Come da anni preannunciato, con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2001 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che sarà predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2011/2012), il limite massimo di punti è stato elevato a 40=quaranta. Con decorrenza dalla corrente stagione sportiva 2015/2016 (**ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2016/2017**), il limite massimo di punti è stato elevato a 45=quarantacinque.

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione - Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Eccellenza	punti – 2
- dall'Eccellenza	punti – 4 (*)
- dalla Promozione	punti – 8 (*)
- dalla Prima Categoria	punti –12 (*)
- dalla Seconda Categoria	punti –12 (*)

(*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2014/2015, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: a) l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2015/2016; b) il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2015/2016, o comunque non oltre il 30 settembre 2015); c) la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:

punti – 20 (*)

(*) *Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alle ammissioni/riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2004/2005), la penalizzazione – relativa alla non coincidenza del Comune del campo di gioco con il Comune della sede sociale, con le eccezioni di cui alle lettere a), b) e c) – è fissata in **punti – 20**.*

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ai settantaquattro Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R, o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2015/2016 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all'attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**):

punti –10

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione / riammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- al numero di anni, inferiore a quattro compiuti, di affiliazione ed attività nell'ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) ad 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione / riammissione**.

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*

1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, successivi alla stagione sportiva 2012/2013, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5) di questi *Criteri*;

- *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui provvedimenti disciplinari, relativi ad una o più squadre della stessa società, siano stati pubblicati (entro il giorno della scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all'attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali delle Delegazioni Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*

2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

3) squalifica del campo di gioco (*sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva*), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell'ambito della L.N.D.);

4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. – “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell'arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

- *in ragione dell'esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

5) precedente ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria (con espressa esclusione dell'ammissione / riammissione al Campionato di Seconda Categoria). **In deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2014/2015 e/o 2015/2016);**

- *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell'attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:*

6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C., o su determinazione del C.R. Campania – mancata/e ammissione/i ad esso), ad eccezione della rinuncia all'iscrizione, o della mancata ammissione, al Campionato Regionale di Seconda Categoria (in conformità alle coerenti e costanti determinazioni in argomento, fin dal C.U. n. 11 del 19 agosto 1993, anche in analogia alla *non preclusione*, di cui all'ammissione al Campionato medesimo);

7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due;

8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

- *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*

9) con decorrenza dall'anno sportivo 2002/2003 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2003/2004), esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Terza Categoria, Terza Categoria Under 18, Terza Categoria Under 21, Juniores/Attività Mista, Juniores 1997/Under 17);

- *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*

10) a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2007/2008, penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. (“Violazione della clausola compromissoria”), in relazione all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;

- in ragione del grave documento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:

11) a decorrere dalla graduatoria che è stata predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati della stagione sportiva 2007/2008, mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:

a) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*), di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* dei Campionati Regionali d'Eccellenza e/o di Promozione, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;

b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) dei quarti di finale, di semifinale, o di finale della Fase Regionale della Coppa Italia Dilettanti, e/o delle Coppe, Regionali e/o Provinciali (di Prima, Seconda e Terza Categoria), organizzate nell'ambito di questo C.R.;

c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare di *andata e ritorno*) della Fase Nazionale della Coppa Italia Dilettanti.

H) ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In relazione alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G), come già indicato nel suo testo, in deroga ai principi generali in ordine all'esonero dalle preclusioni, la preclusione in argomento non può essere sanata, neppure da alcuna posizione in Coppa Disciplina, per il periodo temporale di due anni sportivi (ovvero, se la società istante sia stata o sarà ammessa / riammessa al Campionato di categoria superiore nelle stagioni sportive 2014/2015 e/o 2015/2016).

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel doveroso rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analoga estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E2) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato d'Eccellenza;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Promozione;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Prima Categoria;
- fino alla dodicesima classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Seconda Categoria;
- fino alla seconda classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del rispettivo Campionato Provinciale di Terza Categoria;
- fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores*, o di Attività Mista, o **Juniores 1197 / Under 17** (esclusivamente per le “squadre riserve” di *Calcio a Undici* maschile) ***;

■ fino alla **quinta classificata** (e non più fino all'ottava) nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato Regionale *Juniores*, o di Attività Mista, o **Juniores 1197 / Under 17** (esclusivamente per le **società pure** di *Calcio a Undici* maschile) ***.

*** Questa disposizione è valida in ordine alle stagioni sportive, nelle quali sia stato – oppure sia, nel futuro – organizzato il Campionato Regionale *Juniores* (insieme con – od in alternativa a – quello Regionale di Attività Mista). **Con decorrenza dalla stagione sportiva 2003/2004 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria relativa alla stagione sportiva 2004/2005), l'esonero dalle preclusioni, in ordine al Campionato Juniores, Regionale e/o Provinciale, nonché in ordine ai Campionati di Attività Mista, Regionale e/o Provinciale, o Juniores 1197 / Under 17, è efficace fino alla quinta posizione inclusa (e non fino all'ottava).**

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2016/2017), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione / riammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l'eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

Ferma restando la deroga, di cui al n. 5 della lettera G), in ordine all'efficacia del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

- la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E2 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione / riammissione;
- alla società beneficiaria dell'esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

A) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

B) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell'eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l'ammissione / riammissione;

- nell'ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell'ammissione / riammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione / riammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

a) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

b) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Contabilità del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2014/2015, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione, saranno pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 dell'anno sportivo 2016/2017.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione / riammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

1) essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello (che sarà pubblicato in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2016/2017), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei Criteri;

2) dovrà essere recapitata al C.R. Campania – L.N.D., esclusivamente a mano (ad evitare potenziali, insanabili disguidi e non riparabili ritardi di recapito, sono escluse *tutte le altre modalità: a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere*), nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione / riammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla stagione sportiva 2016/2017. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui al richiamato C.U. n. 1, anche se spedite a mezzo raccomandata postale, o con modalità equipollente;

3) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione / riammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

4) contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà depositata, presso il C.R. Campania – L.N.D., con le modalità e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno consegnati: a) attestato di disponibilità – sul modello predisposto da questo C.R. – di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; b) versamento (ammesso **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**,

intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità di versamento: ad esempio, di assegno bancario – cosiddetto “di conto corrente” –; di bonifico bancario; di assegno circolare nei termini, ma depositato oltre i termini; di danaro contante, ecc.) dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare – e non al Campionato di Categoria inferiore, al quale, all'atto della domanda, si ha titolo a prendere parte – e di eventuali pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., del Comitato Regionale Campania – L.N.D., di altre società, di tesserati; c) modello di censimento dei dirigenti.**

Nei giorni e negli orari di apertura al pubblico del Comitato, sarà consentita la consultazione dei Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine della redazione puntuale della domanda di ammissione / riammissione (tali informazioni possono essere apprese anche dal *Sito Internet* del C.R. Campania nella sezione *Comunicati Ufficiali*).

La società che indichi, nella domanda di ammissione / riammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita alla Commissione Disciplinare;

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2016/2017, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2016/2017, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo “**Ammende per rinuncia**” (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse / riammesse al Campionato di Categoria superiore 2016/2017 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse / riammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2015/2016, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo “**Ammende per rinuncia**” (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, incluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Promozione specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Italia Dilettanti 2016/2017; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors* o di Attività Mista (o *Juniors* 1998, se deliberato dal C.R. Campania) 2016/2017.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato *Juniors* o di Attività Mista (o *Juniors* 1998, se deliberato dal C.R. Campania) 2016/2017 vige a pieno titolo anche per le società ammesse / riammesse, per il medesimo anno sportivo, ai Campionati di Eccellenza o Promozione, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare in vigore fino alla stagione sportiva 2009/2010 compresa, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 5.000,00 per le società di Eccellenza ed in euro 4.000,00 per le società di Promozione.**

Si riportano di seguito i termini temporali ed economici per la presentazione delle domande per singola categoria:

<u>CAMPIONATO</u>	<u>TERMINE ISCRIZIONE</u>	<u>IMPORTO</u>
ECCELLENZA	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016	€ 5.670,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO PROMOZIONE: € 4.950,00 + DIFFERENZA: € 720,00		
PROMOZIONE	GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016	€ 4.950,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO PRIMA CATEGORIA: € 2.810,00 + DIFFERENZA: € 2140,00		

PRIMA CATEGORIA	GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016	€ 2.810,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO SECONDA CATEGORIA: € 1.970,00 + DIFFERENZA: € 840,00		
SECONDA CATEGORIA	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2016	€ 1.970,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO TERZA CATEGORIA: € 1.070,00 + DIFFERENZA: € 900,00		
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016	€ 2.260,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE C2: € 1.430,00 + DIFFERENZA: € 830,00 (compresa la Juniores di Calcio a Cinque)		
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 28 LUGLIO 2016	€ 1.430,00 + € (31,00 x n. calciatori al 30.6.16)
IMPORTO CALCIO A 5 SERIE D: € 1.160,00 + DIFFERENZA: € 270,00		

ATTIVITÀ SPORTIVA 2016/2017

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ

AI CAMPIONATI 2016/2017

Le modalità operative rilevabili dalla GUIDA ALLE ISCRIZIONI ON-LINE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D.

ATTIVITÀ ORGANIZZATA DAL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

PER L'ANNO SPORTIVO 2016/2017

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Le informazioni relative all'attività regionale del Settore Giovanile e Scolastico 2016/2017, con particolare riguardo **alle significative innovazioni organizzative**, saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Campania sia L.N.D. , sia S.G.S., a seguire la pubblicazione del Comunicato Ufficiale n.1 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria 2016/2017:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2016/2017;
- le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 530,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 150,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 530,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 450,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1100,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO).

LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla L.N.D., possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2016/2017, **senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima** e che, comunque, abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L’inosservanza delle predette disposizioni, relative all’impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate**.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria 2016/2017.

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la **gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile**, quale concorso alla diffusione e promozione dell’attività femminile sul territorio. Detta **gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11**

maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

i) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali (ad esempio, Terza Categoria), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017).

I) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 2016/2017

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria 2016/2017 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – OVER 30

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria Over 30 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

c) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria Over 30 2016/2017:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2015/2016;
- fuori classifica, le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria Over 30 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe,

ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 400,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 280,00 (escluse spese arbitrali)
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 400,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 580,00 (escluse spese arbitrali)
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – **COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DI € 1100,00 DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le eventuali squadre “riserve” potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre “riserve” eccedenti l’indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l’inserimento delle squadre “riserve” in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre “riserve” del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall’apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL’ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Over 30 possono partecipare tutti i calciatori che al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva **abbiano compiuto anagraficamente il trentesimo anno di età, ovvero siano nati antecedentemente al 1° gennaio 1986** .

Al Campionato di Terza Categoria – Over 30 , per il quale è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, è esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1986.

L’inosservanza delle predette disposizioni, relative all’impiego dei calciatori, comporterà, previo reclamo di parte, l’applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate** .

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al **primo posto** dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria Over 30 2016/2017, **purché non partecipino ai vari Campionati di Terza Categoria o di Categoria superiore o a Campionati misti.**

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o

Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

i) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali** (ad esempio, **Terza Categoria Over 30**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017).

l) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 30 2016/2017

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Over 30 2015/2016 inizierà **sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016**.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – OVER 35

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria Over 35 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

d) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria Over 35 2016/2017:

- le società retrocesse dal Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2015/2016;
- fuori classifica, le società che hanno partecipato al Campionato di Terza Categoria 2015/2016;
- le società di nuova affiliazione (ossia, di affiliazione 2016/2017).

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria Over 35 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 400,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 280,00 (escluse spese arbitrali)
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 400,00
Spese organizzative	€ 670,00 (escluse spese arbitrali)
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DELL'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE STESSA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 6 OTTOBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE**.

Le eventuali squadre "riserve" potranno essere inserite in numero non eccedente una sola unità in ogni singolo girone, nel rispetto del criterio geografico (fatta salva eventuale necessità di collocazione anche di più squadre). Le squadre "riserve" eccedenti l'indicato limite, sempre nel rispetto del criterio geografico, saranno inserite in un girone di società territorialmente vicine, a giudizio insindacabile della Delegazione Provinciale. È facoltà della Delegazione Provinciale di appartenenza disporre l'inserimento delle squadre "riserve" in un girone unico, ad esse riservato, a condizione che esso sia composto da un numero di squadre non inferiore a dodici. Le eventuali squadre "riserve" del Campionato Provinciale di Terza Categoria, in conformità alla disposizione della L.N.D. per i contributi ordinari (come dall'apposito paragrafo di questo C.U.), non sono beneficiarie di alcun contributo, o incentivazione.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Over 35 possono partecipare tutti i calciatori che al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva **abbiano compiuto anagraficamente il trentacinquesimo anno di età, ovvero siano nati antecedentemente al 1° gennaio 1981** .

Al Campionato di Terza Categoria – Over 35 , per il quale è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, è esclusa la partecipazione di calciatori nati successivamente al 1° gennaio 1980.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi **non possono schierare in campo**, nelle gare di Campionato di Categoria inferiore (ad

esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria), i calciatori che nella stagione in corso abbiano partecipato, nella squadra che partecipa al Campionato di Categoria superiore, ad un **numero di gare superiore alla metà di quelle disputate** .

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Seconda Categoria Regionale della stagione sportiva 2017/2018 le società che si classificheranno al primo posto dei rispettivi gironi del Campionato di Terza Categoria Over 35 2016/2017, purché non partecipino ai vari Campionati di Terza Categoria o di Categoria superiore o a Campionati misti.

g) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

h) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

i) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali (ad esempio, Terza Categoria Over 35), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D. – stagione sportiva 2016/2017).

I) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA OVER 35 2016/2017

Il Campionato Provinciale di Terza Categoria Over 35 2016/2017 inizierà sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 21 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 21 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 520,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 90,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 520,00
Spese organizzative	€ 480,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DELL'ISCRIZIONE DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE STESSA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE

PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 21 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.**

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 21 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il ventunesimo anno di età, ovvero siano nati dal 1° gennaio 1995 in poi** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del C.G.S.

È esclusa la partecipazione dei calciatori “fuori quota” ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per i quali sia previsto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria.

Ai Campionati di Terza Categoria – Under 21 per squadre *riserve*, senza diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria, possono prendere parte anche calciatori “fuori quota”, **fino ad un massimo di cinque, nati dal 1° gennaio 1993 in poi**.

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 21 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2016/2017 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 N.O.I.F.

d) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 21) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” di Terza Categoria – Under 21), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Alle società vincitrici il rispettivo campionato di Terza Categoria – Under 21, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale che Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018**, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o a Campionato di Categoria superiore.

f) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschili possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschili che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 21 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 21 a livello provinciale**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (cfr. Circolare del 10 luglio 2001 della L.N.D.).

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono **in ambito nazionale e regionale** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 21 a livello regionale**), è consentita la sostituzione di **tre calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto.

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21 2016/2017

Il Campionato Regionale di Terza Categoria – Under 21, della stagione sportiva 2016/2017, inizierà **sabato 22 / domenica 23 ottobre 2016**.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 20

Previo autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania organizza, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, il Campionato di Terza Categoria – Under 20.

Tutte le informazioni (termine iscrizioni, adempimenti economico-finanziari, ecc.) **relative al Campionato** innanzi indicato **saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale**.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 18

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Terza Categoria – Under 18 è organizzato dal Comitato Regionale, con delega alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, sulla base di uno o più gironi, composti da un minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria – Under 18 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 520,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 90,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)
Tassa di associazione	€ 300,00

ISCRIZIONI SQUADRE "RISERVE" (FUORI CLASSIFICA)

Tassa iscrizione	€ 520,00
Spese organizzative	€ 480,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

(**) Per le società nuove affiliate 2016/2017, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00.

Il **CONTO SPESE ORGANIZZATIVE** deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare e non trasferibile intestato: **L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.**

PER LE SQUADRE "RISERVE" L'IMPORTO DOVRÀ ESSERE INTEGRALMENTE VERSATO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 18 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI "SQUADRE RISERVE"), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL'EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2016 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER 18 ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.**

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Terza Categoria – Under 18 possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero siano NATI DAL 1° GENNAIO 1998 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quindicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Terza Categoria – Under 18 non è consentita, ad alcun titolo, la partecipazione di calciatori "fuori quota".

Nel caso in cui la società vincente il rispettivo Campionato di Terza Categoria – Under 18 non prenda parte al Campionato di competenza per la stagione sportiva 2016/2017 i calciatori per la stessa tesserati, salvo casi eccezionali, sono svincolati d'autorità, come dall'art. 110 N.O.I.F.

I calciatori tesserati federalmente per società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.)

d) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Terza Categoria – Under 18) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" di Terza Categoria – Under 18), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

e) AMMISSIONI AL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 2017/2018

Alle società vincitrici il rispettivo girone del Campionato di Terza Categoria – Under 18, che potrà essere organizzato sia in ambito Regionale che Provinciale, **è riservato il diritto alla promozione al Campionato**

di Seconda Categoria 2017/2018, purché non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria, o a Campionato di Categoria superiore, o a Campionato di Attività Mista, Regionale o Provinciale (ossia al quale prendano parte squadre del Campionato Juniores, Regionale o Provinciale, e di Terza Categoria – Under 18).

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata, previa valutazione delle relative domande, la facoltà di ammettere al Campionato Regionale di Seconda Categoria 2017/2018 le società, di Terza Categoria – Under 18, non vincitrici del rispettivo girone, nonché quelle che abbiano partecipato con la prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) 2016/2017.

f) ATTIVITÀ DI CALCIO FEMMINILE

Le società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a 11 Femminile organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella stagione sportiva 2016-2017, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a 11 Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle società di Calcio a 11 maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra a Campionati di Calcio a 11 Femminile. Si applica, inoltre, alle società che, affiliate alla F.I.G.C. nella stagione sportiva 2016-2017, intendano partecipare con una propria squadra esclusivamente a Campionati di Calcio a 11 Femminile.

g) ATTIVITÀ GIOVANILE DELLA LEGA

Le società di Terza Categoria – Under 18 non hanno l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile. Esse possono, comunque, previa domanda di ammissione approvata dal C.R. Campania, partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista); in alternativa, previa domanda di ammissione approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, partecipare con una propria squadra al Campionato Provinciale Juniores (o di Attività Mista). Possono, altresì, partecipare con altre proprie squadre ai Campionati o Tornei organizzati dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza – per la partecipazione a quest'ultima attività – delle disposizioni previste dal Regolamento dello stesso Settore Giovanile e Scolastico.

I calciatori tesserati federalmente per Società della L.N.D., che al 31 dicembre non abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, possono ottenere e lo svincolo di autorità se la società di appartenenza non partecipa alle attività organizzate dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (ex art. 110, comma 4, N.O.I.F.).

h) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle **gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, **Terza Categoria – Under 18 a livello provinciale**), in ciascuna squadra possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (cfr. Circolare del 10 luglio 1996 della L.N.D., pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 4 del 12 luglio 1996).

i) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA UNDER – 18 2016/2017

Il Campionato 2015/2016 di Terza Categoria – Under 18 inizierà sabato 1 / domenica 2, lunedì 3 ottobre 2016.

ATTIVITÀ MISTA

I Comitati Regionali hanno facoltà di organizzare Campionati misti (cosiddetta “Attività Mista” : Regionale e/o Provinciale), con la partecipazione – nello stesso girone – di *società pure* di Terza Categoria – Under 18 e squadre del Campionato Juniores (Regionale o Provinciale), con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età (cfr., al riguardo, i rispettivi paragrafi *Limiti di partecipazione dei calciatori in reazione all'età*, in ordine al Campionato di Terza Categoria – Under 18, al Campionato Regionale Juniores ed al Campionato Provinciale Juniores).

Per le società che partecipino, con proprie squadre, al Campionato di Terza Categoria, al Campionato di Terza Categoria – Under 18, al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) ed al Campionato

Juniore "non misto" (Regionale o Provinciale), sarà considerata prima squadra in ordine di priorità: 1) quella di Terza Categoria; 2) quella di Terza Categoria – Under 21; 3) quella di Attività Mista Regionale; 4) quella di Attività Mista Provinciale; 5) quella di Terza Categoria – Under 18 Regionale; 6) quella di Terza Categoria – Under 18 Provinciale.

Alle società di Terza Categoria – Under 18, che partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), ossia che non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di Terza Categoria o di Terza Categoria – Under 21 e che, dunque, siano da considerare *società pure* nel Campionato di Attività Mista, non è riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018.

Al C.R. Campania è, peraltro, riservata – cfr. anche la lettera e) del paragrafo *Campionato di Terza Categoria – Under 18*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – **la facoltà di ammettere al Campionato di Seconda Categoria 2017/2018**, previa valutazione delle relative domande, **le società di Terza Categoria – Under 18**, non vincitrici del rispettivo girone del Campionato medesimo di Terza Categoria – Under 18, nonché quelle che abbiano partecipato con la loro prima squadra al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale) 2016/2017.

Il Campionato Regionale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nel rispetto di quanto esplicitato in questo C.U., in ordine al Campionato Regionale Juniores (ai paragrafi: Articolazione; Adempimenti economico-finanziari; Limiti di partecipazione dei calciatori; Giorni ed orari di disputa delle gare; Gare sulle isole – Gare in trasferta delle società isolane; Prima giornata del Campionato).

Il Campionato Provinciale di Attività Mista sarà eventualmente organizzato nell'ambito di uno o più **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nel rispetto di quanto esplicitato in questo C.U., in ordine al Campionato Provinciale Juniores (ai paragrafi richiamati nel precedente capoverso).

Le società di Terza Categoria – Under 18:

- **sono vincolate ad osservare le disposizioni, di cui agli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. (preventiva autorizzazione del C.R. Campania – medi ante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori "giovani") per il Campionato di Attività Mista, sia Regionale che Provinciale;**
- **non sono legittimate ad utilizzare, nel Campionato Regionale / Provinciale di Attività Mista, alcun calciatore "fuori quota";**
- **sono legittimate, nell'ordine, nell'ipotesi che si classifichino al primo posto nel rispettivo Campionato Regionale di Attività Mista:**
 - a) **a partecipare alla fase finale regionale;**
 - b) **all'acquisizione del titolo regionale;**
 - c) **a partecipare alla fase finale nazionale;**
 - d) **all'acquisizione del titolo di Campione d'Italia Juniores 2016/2017 per squadre dei Comitati Regionali.**

Le squadre "riserve", che partecipano al Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), in deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1), N.O.I.F., possono schierare in campo, nelle gare del Campionato di Attività Mista (Regionale o Provinciale), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra della stessa società che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Provinciale Juniores è organizzato da ciascuna **Delegazione Provinciale e/o Distrettuale**, sulla base delle modalità annualmente deliberate dal Comitato Regionale. I relativi gironi dovranno essere composti da un numero minimo di dieci ad un massimo di sedici squadre ciascuno.

Al Campionato Provinciale Juniores saranno iscritte d'ufficio le società di Eccellenza e Promozione che ne abbiano fatto richiesta (in alternativa al Campionato Nazionale, o Regionale Juniores). **Inoltre, a completamento dell'organico, il Comitato Regionale iscriverà al Campionato Regionale Juniores – previa domanda di ammissione – anche le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Prima Categoria (che prevede l'obbligo di partecipazione all'attività giovanile della L.N.D., ovvero, in alternativa, al Campionato Allievi o Giovanissimi nell'ambito del Settore Giovanile e Scolastico), nonché – previa domanda di ammissione, approvata dalla Delegazione Provinciale di appartenenza territoriale, a seguito della valutazione dei requisiti – le società che con la loro prima squadra partecipano al Campionato di Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria – Under 21 e Terza Categoria – Under 18.**

Alle società di Eccellenza e Promozione che non parteciperanno al Campionato obbligatorio "Juniores" (Regionale o Provinciale), verrà addebitata, quale concorso alle spese sostenute per l'organizzazione dell'attività giovanile del Comitato, la somma di seguito indicata:

- importo di € 5000,00 (per le società di Eccellenza);
- importo di € 4000,00 (per le società di Promozione).

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. **In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 2 Maggio 2016);**
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

Tassa iscrizione	€ 520,00
Spese organizzative	€ 450,00
Costi assicurativi	€ (31,00 x n. calciatori al 30.6.16) (°)

(°) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) entro il 30 novembre 2016 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2016) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2016.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma (che è già compresa nell'iscrizione delle società al Campionato Regionale di Eccellenza e Promozione), dovrà essere effettuato dalle società richiedenti, a pena di nullità della domanda, contestualmente ad essa, mediante assegno circolare non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 2016/2017 (RIFERITE ANCHE AD EVENTUALI “SQUADRE RISERVE”), FORMALIZZATE CON LA PROCEDURA ON-LINE, DOVRANNO ESSERE DEPOSITATE, PRESSO LA DELEGAZIONE PROVINCIALE COMPETENTE PER TERRITORIO, A PENA DI DECADENZA (NON SARÀ CONSIDERATA VALIDA, AD ALCUN EFFETTO, LA DATA DELL’EVENTUALE TIMBRO POSTALE DI SPEDIZIONE), CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2016 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO DEPOSITATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2. IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

Le domande delle società non aventi diritto (ossia di quelle non aventi titolo a partecipare ai Campionati di Eccellenza e Promozione) non saranno prese in considerazione se non corredate dal versamento, come sopra indicato.

Tenuto conto dell'obbligo delle società dei Campionati di Eccellenza e Promozione di partecipare al Campionato Juniores, al fine di evitare una potenziale, rilevante lesione ai loro interessi sportivi ed economici (che deriverebbe a loro carico dalla mancata organizzazione del Campionato Provinciale Juniores), la data di chiusura delle iscrizioni al Campionato Provinciale Juniores, come innanzi indicata, è assolutamente **improrogabile**.

Nell'ipotesi di mancato conseguimento del numero minimo, che consenta la composizione di almeno un girone provinciale, non potrà comunque essere concessa deroga alcuna in ordine all'appartenenza territoriale (nel rispetto dei Comuni nei quali insistano le loro sedi sociali e federali) delle società iscritte, che saranno, di conseguenza, registrate d'ufficio nell'organico del Campionato Regionale Juniores 2016/2017, previo tempestivo avviso sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

Le società iscritte d'ufficio al Campionato Regionale Juniores potranno, entro il quinto giorno dalla data di pubblicazione del relativo C.U., **far pervenire** al C.R. Campania la loro eventuale dichiarazione scritta di rinuncia al Campionato Regionale Juniores.

Tale dichiarazione di rinuncia non ha comunque effetto di esonero dall'obbligatorietà di partecipazione al Campionato Juniores 2016/2017, prescritta per le società dei Campionati Regionali di Eccellenza e Promozione.

c) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI

Possono partecipare al Campionato Provinciale Juniores i calciatori **nati dal 1° gennaio 1998 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Possono essere impiegati in ciascuna gara fino ad un numero massimo **quattro calciatori "fuori quota" nati dal 1° gennaio 1997 in poi.**

L'inosservanza della predetta disposizione, previo reclamo di parte, sarà punita con la sanzione sportiva della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

In considerazione del particolare assetto normativo della loro attività, **alle società di Terza Categoria – Under 18 partecipanti al Campionato Provinciale Juniores non è consentito l'impiego di calciatori “fuori quota”.**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Provinciale Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Provinciale Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) GIORNI ED ORARI DI DISPUTA DELLE GARE

A causa della nota penuria di campi sportivi, le gare potranno essere disputate, oltre che nella festività della **domenica** (nei seguenti orari: dalle 8.30 all'orario federale, nonché in notturna), anche di **sabato** (ad orario federale ed in notturna) e di **lunedì** (ad orario federale ed in notturna).

Un orario diverso da quelli indicati è consentito, con facoltà riservata alla società ospitante ed obbligo di comunicazione nei termini, di cui al paragrafo "Variazioni campi ed orari", pubblicato su questo C.U., con riferimento esclusivo all'orario delle gare, previste in calendario per un giorno festivo (ad esempio: orario antimeridiano del sabato o del lunedì, se festivi).

Le gare in notturna sono consentite negli orari tra le 16.00 e le 19.30, con facoltà riservata in via esclusiva alla società ospitante .

Al fine della tutela della regolarità del Campionato, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo.

Non saranno ratificate dalla competente Delegazione Provinciale richieste di spostamenti di gare, che comportino concomitanza di giorno di disputa con la gara di prima squadra di una delle due società interessate alla richiesta di spostamento.

e) SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** (ad esempio, del **Campionato Provinciale Juniores**), in ciascuna squadra, possono essere sostituiti fino ad un massimo di **cinque calciatori** indipendentemente dal ruolo ricoperto (Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D., stagione sportiva 2016/2017).

f) PRIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES 2016/2017

Il Campionato Provinciale Juniores 2016/2017 inizierà sabato 8 / domenica 9 settembre 2016.

ATTIVITÀ DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2016/2017, una serie di incontri e di Tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere.

Si fa riserva di rendere noto il relativo calendario con successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nella Rappresentativa Nazionale, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa società, è data facoltà ai Comitati, ai Dipartimenti e alle Divisioni di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale.

In ogni caso, le società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle N.O.I.F.

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

NORME RELATIVE AI CAMPIONATI 2016/2017

CAMPIONATI 2016/2017: QUOTA DEI BIGLIETTI RISERVATI ALLE SOCIETÀ OSPITATE

Il **C.R. Campania**, in conformità alle disposizioni di carattere nazionale relative alla presenza di sostenitori della società ospitata alle gare che si svolgono nell'ambito del C.R. Campania medesimo, **ha determinato che alla tifoseria ospitata sia riservato (a condizione che l'impianto sportivo sia munito anche del settore da riservare al pubblico della squadra ospitata) un quantitativo di biglietti pari almeno al 10% della capienza dello stadio, certificata dalla licenza di agibilità (esempio: per una capienza di 500 spettatori, alla tifoseria ospite saranno riservati almeno 50 biglietti)**. Ovviamente è facoltà della società ospitante riservare, a sua discrezione, un quantitativo di biglietti superiore alla quota indicata, dandone comunicazione alle autorità competenti per l'Ordine Pubblico e, per conoscenza, a questo C.R. Campania.

In caso di mancato rispetto delle disposizioni innanzi indicate, e che per tale motivo la gara non venga disputata, la/le società inadempiente/i sarà/saranno ritenuta/e responsabile/i con l'applicazione delle conseguenziali sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

Ogni indicazione di questo C.R. Campania è, ovviamente, subordinata alle disposizioni degli Organi tutori dell'Ordine Pubblico.

ESTRATTO CONTO 2015/2016 DELLE SOCIETÀ

Le società potranno controllare il proprio estratto conto, utilizzando la pagina web di riferimento della procedura on-line (consultare la guida iscrizioni on-line pubblicata anche in allegato al presente Comunicato Ufficiale).

A partire dal 5 luglio p.v., dal Sito Internet del C.R. Campania è, altresì, possibile effettuare l'iscrizione ai Campionati 2016/2017 e consegnare al C.R. Campania la relativa documentazione entro il termine di scadenza dei rispettivi Campionati.

Il presente Comunicato Ufficiale n. 1 è consultabile sul Sito Internet di questo C.R. (indirizzo www.figc-campania.it).

RESTITUZIONE DEI SALDI ATTIVI

Per motivi amministrativi, nel rispetto anche di una prassi consolidata, gli importi risultanti quali saldi attivi devono essere detratti all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017.

Nell'ipotesi di mancata iscrizione, essi saranno restituiti, a richiesta scritta dell'ultimo legale rappresentante della società, previa dichiarazione di inattività della società medesima, pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania.

La restituzione sarà formalizzata mediante rimessa, con assicurata postale A.R., di assegno circolare non trasferibile, intestato alla società ed al suo ultimo legale rappresentante, con comunicazione in copia al

recapito postale della società ed, eventualmente, ai componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo della stessa società medesima.

È doveroso sottolineare all'attenzione dei dirigenti delle società del C.R. Campania che l'esonero dalle spese arbitrali disposto dalla L.N.D., per tutti i Campionati organizzati in ambito regionale e provinciale ha avuto notevole incidenza sulla possibilità di contributi a favore delle società della L.N.D. che quest'anno non sono stati erogati.

ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2016/2017

Per la corrente stagione sportiva, per l'iscrizione al rispettivo Campionato organizzato dal C.R. Campania – L.N.D., le società utilizzeranno la procedura on-line e consegneranno, nei termini prescritti per la scadenza delle rispettive iscrizioni, la documentazione ottenuta al C.R. Campania per la ratifica dell'iscrizione. **Le società di Eccellenza e Promozione allegheranno, altresì, anche la documentazione relativa all'iscrizione al Campionato Regionale Juniores (obbligatorio per entrambe le Categorie).**

Si riepilogano, di seguito, la documentazione che ogni singola società dovrà **compilare on-line nell'area a lei riservata sul Sito della L.N.D.** e presentare, **a mano**, come più volte ribadito all'atto dell'iscrizione al Campionato 2016/2017 (al riguardo, si consulti il paragrafo immediatamente successivo, in ordine al trattamento dei dati, nel rispetto della vigente legislazione sulla cosiddetta *privacy*):

- **attestato di disponibilità di un campo di giuoco , omologato e dotato dei requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D., per il Campionato al quale si chiede di partecipare**, debitamente compilato e sottoscritto dal proprietario (Ente o privato), sull'apposito modello;
- **dichiarazione del titolare dell'impianto**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori**;
- **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;
- **organigramma della società** , debitamente timbrato e firmato in originale, **con l'indicazione esatta dei dati anagrafici dei dirigenti medesimi (nome, cognome, Comune e data di nascita – giorno, mese ed anno – , nonché indirizzo)**, così come richiesto dal sistema informatico della L.N.D. e della F.I.G.C. Nel verbale di Assemblea, che abbia proceduto ad eventuali nuove nomine, dovranno essere indicati con chiarezza i dati anagrafici (come specificati nel precedente capoverso) dei nuovi dirigenti. All'obbligo in argomento sono, invero, collegate responsabilità di natura anche assicurativa, oltre che regolamentari;
- **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale;
- **assegno circolare, non trasferibile, dell'importo relativo all'iscrizione, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo** ed intestazione come segue: "L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA;
- **autocertificazione "di onorabilità" (art. 22/bis – N.O.I.F.), con firma autenticata del Presidente della società (cfr. l'apposito paragrafo, di cui al presente C.U.), che attesta che i requisiti ricorrano anche per tutti gli altri componenti gli Organi direttivi della società, nel rispetto delle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., e nel rispetto del vigente art. 22/ bis delle N.O.I.F., modificato con Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 123/A del 7 marzo 2012 (pubblicato in allegato al C.U. n. 87 del 15 marzo 2012 di questo C.R.), richiamando l'attenzione delle società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis del medesimo art. 22 bis delle N.O.I.F.;**

- art. 37, comma 1, N.O.I.F. ("Il tesseramento dei dirigenti e dei collaboratori nella gestione sportiva") ... omissis ... Ogni variazione deve essere comunicata entro venti giorni dal suo verificarsi e, agli effetti federali, ha efficacia a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione;

- art. 4, comma 4, Regolamento della L.N.D.: Ogni variazione allo statuto ed alle cariche sociali deve essere comunicata al Comitato o alla Divisione entro venti giorni dal suo verificarsi, allegando copia conforme all'originale del verbale dell'Assemblea che l'ha deliberata. Le variazioni hanno efficacia nei confronti del Comitato o della Divisione a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.

**TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI (LEGISLAZIONE SULLA COSIDDETTA *PRIVACY*):
LEGGE 31 DICEMBRE 1996, N. 675 E DECRETO LEGISLATIVO 11 MAGGIO 1999, N.135**

In calce ai modelli predisposti da parte delle società che presentano la propria iscrizione al rispettivo Campionato di competenza, dei dati relativi ai dirigenti, collaboratori, tecnici e soci, è stata prevista l'espressa dichiarazione, che sarà eventualmente sottoscritta dal Presidente o legale rappresentante della società, se consenziente alla richiesta autorizzazione, che il C.R. Campania sia autorizzato a *trattare* tutti i dati (non esclusi quelli dei calciatori tesserati) per motivi statistici e comunque inerenti l'attività del C.R. Campania (anche ai fini promozionali e diffusionali, nonché mediante la predisposizione di apposite pubblicazioni, annuari, opuscoli, manuali *et similia*).

La formula dell'autorizzazione è stata dedotta dal testo delle decisioni del Garante della *privacy*: "*In ordine alla richiesta di utilizzazione dei miei dati personali, nonché di quelli di tutti i tesserati (dirigenti, collaboratori, tecnici ed atleti) della società che rappresento, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, consento al loro trattamento, nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statutari*".

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ONORABILITÀ (art.22/bis – N.O.I.F.)

Si riportano di seguito le disposizioni regolamentari dell'art. 22/bis – N.O.I.F.:

1. Non possono assumere la carica di dirigente di società o di associazione (art. 21, 1° comma, N.O.I.F.), e l'incarico di collaboratore nella gestione sportiva delle stesse (art. 22, 1° comma, N.O.I.F.), e se già in carica decadono, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c. (interdetti, inabilitati, falliti e condannati a pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici, anche temporanea, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi) nonché coloro che siano stati o vengano condannati con sentenza passata in giudicato a pene detentive superiori ad un anno:

a) per i delitti previsti dalle seguenti leggi:

- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge 14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata (legge 16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316 bis, 316 ter, 317, 318, 319, 319 ter, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648 bis, 648 ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416 bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615 bis, 623 bis c.p.), installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617 bis, 623 bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.

b) Per i delitti, puniti con pena edittale detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, previsti dalle seguenti leggi:
- Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge 25/01/1982, n. 17). - Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9/10/1990, n. 309). - Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI Libro V). - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24 febbraio 1998, n. 58).

2. Le incompatibilità e le decadenze previste dal comma che precede cessano con il conseguimento, da parte degli interessati, della riabilitazione deliberata dal competente organo dell'autorità giudiziaria ordinaria. Al fine del successivo tesseramento gli interessati debbono preventivamente formulare documentata istanza alla F.I.G.C..

3. (ABROGATO)

4. Restano sospesi dalla carica coloro che vengono sottoposti a misure di prevenzione (Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159) o a misure di sicurezza personale (art. 215 c.p.). La sospensione permane sino alla scadenza della misura o alla revoca della stessa.

5. In caso di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale, anche per reati diversi da quelli previsti nella precedente elencazione, opera parimenti la sospensione dalla carica sino alla remissione in libertà.

6. All'atto della richiesta di tesseramento (art. 37) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le società ed associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle società ed associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori. 6 bis. I dirigenti di società o di associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega od al Comitato competente.

7. In caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del codice di giustizia sportiva.

RICHIESTE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE **RICHIESTE DI PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA INFERIORE**

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

ECCELLENZA	21 LUGLIO 2016
PROMOZIONE	28 LUGLIO 2016
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2016
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2016
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	21 LUGLIO 2016
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	28 LUGLIO 2016

Nelle date rispettivamente indicate scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle delle domande di partecipazione alla categoria inferiore.

A tale ultimo riguardo, si sottolinea che:

- la conservazione del vincolo dei calciatori deve essere espressamente richiesta nella domanda di partecipazione alla categoria inferiore;

- presupposto imprescindibile per la conservazione del vincolo dei calciatori tesserati è, oltre ad un'adeguata motivazione dell'istanza, la richiesta di partecipazione ad una categoria, che risulti immediatamente inferiore, rispetto a quella alla quale la società istante avrebbe diritto di prendere parte;

- la società che rinunci al Campionato di competenza incorre in uno dei motivi di preclusione assoluta all'ammissione / riammissione alla categoria superiore per il quadriennio di riferimento come dalla lettera F), n. 6 dei relativi *Criteria*, pubblicati su questo Comunicato Ufficiale.

Le domande di partecipazione a quella inferiore, debitamente motivate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate in originale, e pervenire a questo C.R. entro i rispettivi termini, come sopra indicati.

Per le domande di ammissione / riammissione si rimanda allo specifico paragrafo, pubblicato sul presente C.U.

INIZIO DEI CAMPIONATI

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2015/2016:

TERZA CATEGORIA – UNDER 21	8 – 9 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	8 – 9 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2016
TERZA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2016
JUNIORES PROVINCIALE	7 – 8 – 9 SETTEMBRE 2016
COPPA CAMPANIA AMATORI	1 OTTOBRE 2016

SCUOLA DI FORMAZIONE PER DIRIGENTI SPORTIVI **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI**

In ordine alla regolamentazione di cui all'epigrafe, sarà pubblicato un apposito Comunicato Ufficiale.

TESSERAMENTO *ON-LINE* E SVINCOLO DEI CALCIATORI *ON-LINE* **Sono consentiti solo attraverso la procedura *on-line***

LISTE DI SVINCOLO COLLETTIVE

(valide come tabulato dei calciatori tesserati, aggiornato al 30 giugno 2016)

SVINCOLO ON-LINE

Con decorrenza da oggi, venerdì 1° luglio 2016 e fino a venerdì 15 luglio 2016 – ore 19.00, ogni società di questo C.R. potrà effettuare *lo svincolo dei calciatori con la procedura on-line, come è consultabile nella guida on-line (allegata anche al presente Comunicato Ufficiale), utilizzando l'apposita “password”, consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del Sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.lnd.it.*

Le liste di svincolo delle società di questo C.R. in ordine ai calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (ossia per tutti i calciatori tesserati con vincolo pluriennale nell'ambito della L.N.D.), per il **primo periodo** degli svincoli (**1 / 15 luglio 2016 – ore 19.00**) devono essere **depositate a mano presso il C.R. Campania o presso le Delegazioni Provinciali (in tal caso la società depositante ha il diritto – dovere di pretendere la relativa ricevuta)**, ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata (15 luglio 2016 – ore 19.00), **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 15 luglio p.v.**

Per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" (nonché, in ordine alle società delle Leghe professionistiche, per i calciatori "giovani di serie"), che siano tesserati entro il 31 maggio 2016, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del primo periodo; per i medesimi calciatori, che siano tesserati entro il 30 novembre, è consentita l'inclusione nella lista di svincolo del secondo periodo. In ogni caso, lo svincolo è consentito **una sola volta per ciascuno dei due periodi** (la prima nel periodo 1/15 luglio, la seconda nel periodo suppletivo, dall'1 al 16 dicembre), ma anche (ovviamente, ciò vale esclusivamente per lo svincolo suppletivo) in ordine ai calciatori precedentemente, nel corso della stessa stagione sportiva, **utilizzati, anche più volte, in gare ufficiali.**

I calciatori "giovani", tesserati con vincolo annuale entro il 30 novembre, possono essere inclusi in "lista di svincolo", da parte della società di appartenenza, nel periodo delle liste di svincolo suppletive.

I due periodi degli svincoli sono stati stabiliti, come già accennato, come segue: il primo dal **1° luglio al 15 luglio 2016 – ore 19.00** ; il secondo (cosiddette *liste di svincolo suppletive*) dal **1° dicembre al 16 dicembre 2016 – ore 19.00** . Per entrambi i periodi vale la data del deposito o del timbro postale di spedizione (a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento), **a condizione che la lista pervenga al C.R. Campania entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di chiusura, ossia entro il 25 luglio 2016 per il primo periodo ed entro il 26 dicembre 2016 per il secondo periodo.**

In ogni caso, si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione degli svincoli, il deposito a mano presso questo C.R. o presso le Delegazioni Provinciali.

Sussiste una condizione imprescindibile per la validità dello svincolo: che il calciatore da svincolare sia nella disponibilità di tesseramento della rispettiva società (ossia, che non sia stato tesserato attraverso trasferimento a titolo temporaneo, cosiddetto "prestito").

Sia in ordine al primo periodo, sia in ordine al secondo periodo, È CONSENTITO IL DEPOSITO A MANO PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DELLE LISTE DI SVINCOLO.

Per l'applicazione dell'art. 107 delle N.O.I.F., consultare la Circolare n. 16 del 23 febbraio 1999 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 63 del 25 febbraio 1999 del C.R. Campania. Peraltro, la circolare medesima è stata, in alcuni punti, superata dalle intervenute modifiche all'art. 107 N.O.I.F., di cui alle decisioni del Consiglio Federale del 30 aprile 1999 (C.U. n. 109/A della F.I.G.C. della stessa data), pubblicate in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, nonché al C.U. n. 69 del 21 giugno 2002 della F.I.G.C., pag. 5, pubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio 2002.

Ad esempio, mentre risulta confermato il diritto, del calciatore svincolato, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società a seguito dello svincolo "*in qualsiasi momento della stagione sportiva*", a seguito della modifica dell'art. 107 N.O.I.F., di cui al C.U. n. 109/A del 30 aprile 1999 della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 95 del 17 giugno 1999 del C.R. Campania, ed a seguito del C.U. n. 69 innanzi citato, è stato precisato che quel "*qualsiasi momento*" è valido, ma a condizione che **non sia ricompreso nel periodo previsto per lo svincolo suppletivo (ossia dall'1 al 16 dicembre, durante il quale periodo, il calciatore svincolato non ha il diritto di tesserarsi): egli deve attendere il giorno successivo alla chiusura del periodo di svincolo suppletivo (ossia, il suo tesseramento non sarà valido, se depositato dall'1 al 16 dicembre; sarà invece valido, se depositato dal 17 dicembre).**

Si pubblica, di seguito, a stralcio, l'art. 107 N.O.I.F. ("Svincolo per rinuncia"):

1. ... omissis ... L'inclusione in lista di svincolo di un calciatore "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie", purché tesserati entro il 30 giugno e il 30 novembre, è consentita una sola volta per ciascuno dei due periodi stabiliti dal Consiglio Federale. Salvo quanto previsto dal precedente comma, il calciatore svincolato ha diritto, in qualsiasi momento della stagione sportiva, purché non ricompreso nei periodi suddetti, di richiedere il tesseramento a favore di qualsiasi società...

2. ... omissis ... (I Comitati) pubblicano sui propri Comunicati Ufficiali, al termine del periodo previsto per gli svincoli, gli elenchi dei calciatori da svincolare...

3. Le "liste di svincolo", una volta inoltrate, non possono essere modificate.

4. Le Leghe possono chiedere alla Segreteria Federale, entro il 15 luglio di ogni anno, di non dar corso allo svincolo dei calciatori nei casi di inadempienza alle obbligazioni da parte delle società o degli stessi calciatori, riconosciuta da decisione degli Organi Federali competenti.

5. Avverso l'inclusione o la non inclusione negli elenchi di cui al comma 2 ed entro 30 giorni dalla data della loro pubblicazione in Comunicato Ufficiale, gli interessati possono ricorrere alla Commissione Tesseramenti nei modi e con le forme previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

6. Le società hanno l'obbligo di comunicare al calciatore la loro rinuncia al vincolo, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento da spedirsi non oltre il quinto giorno successivo alla scadenza del termine fissato dal Consiglio Federale per l'invio delle "liste di svincolo".

7. L'inclusione del calciatore in lista di svincolo vale come nulla osta della società al passaggio del calciatore a Federazione estera.

Questo C.R. provvederà all'immediata registrazione degli svincoli ed alla pubblicazione, la più tempestiva possibile, dei relativi elenchi su apposito Comunicato Ufficiale.

SVINCOLO PER ACCORDO (ART. 108 N.O.I.F.)

L'art. 108 N.O.I.F. ("Svincolo per accordo"), precedentemente abrogato, è stato nuovamente inserito tra le opportunità di svincolo. Esso consente la possibilità dell'accordo di svincolo tra società e calciatore, da formalizzare attraverso il deposito presso il Comitato Regionale. Di seguito, si pubblica l'art. 108 N.O.I.F. nel suo testo integrale:

1. Le società possono convenire con i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" accordi per il loro svincolo da depositare, a pena di nullità, presso i competenti Comitati e Divisioni della L.N.D. entro venti giorni dalla stipulazione (**comunque, entro e non oltre il 30 giugno 2017**).

2. Lo svincolo avviene conseguentemente da parte degli Organi Federali competenti, nei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale (**a far data dal 1° luglio 2017**).

3. Le parti interessate, in caso di contestazione sulla validità degli accordi depositati, possono proporre reclamo alla Commissione Tesseramenti entro trenta giorni dalla data in cui il competente Comitato o Divisione della L.N.D. ha provveduto a restituire all'interessato copia dell'accordo.

Il trasferimento del calciatore ad altra società, in data successiva al deposito dell'accordo, rende inefficace l'accordo medesimo.

Il deposito degli accordi di svincolo presso questo C.R. dovrà avvenire entro venti giorni dalla stipulazione e, comunque, entro il 30 giugno 2017 (ore 19.00).

Il C.R. Campania provvederà allo svincolo a far data dal 1° luglio 2017.

SVINCOLO PER DECADENZA DEL TESSERAMENTO – ART 32 BIS N.O.I.F.

Si rimanda al Comunicato Ufficiale n. 5 di oggi, 1 luglio 2016 della L.N.D., pubblicato in allegato al presente C.U.

Si pubblica, di seguito, l'art. 32 bis N.O.I.F.

Art. 32 bis - ("Durata del vincolo di tesseramento e svincolo per decadenza"):

1. I calciatori che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la previsione di cui al punto 7 del successivo art. 94 Ter.

2. **Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo ricompreso tra il 15 giugno ed il 15 luglio di ciascun anno**, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma **dovranno pervenire al Comitato** o alla Divisione di appartenenza **entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno**. Avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dello svincolo, le parti potranno proporre reclamo innanzi alla Commissione Tesseramenti, entro il termine di decadenza di sette giorni dalla pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, con le modalità previste dall'art. 44 del Codice di Giustizia Sportiva.

3. Relativamente ai calciatori tesserati per società partecipanti al "Campionato Carnico", le istanze di cui al precedente art. 2 dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla conclusione del medesimo Campionato.

Per l'applicazione dell'art. 32 bis delle N.O.I.F., consultare la Circolare del 20 maggio 2003 della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania, dalla quale si evince che "I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi dell'art. 32 bis – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale".

Quindi gli stessi calciatori dovranno comunque provvedere al rinnovo del proprio tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

Alle istanze inviate a questo C.R., a mezzo raccomandata, dovrà essere allegata la ricevuta, in originale, della raccomandata (o del telegramma) inviata alla società di appartenenza.

RICHIESTE DI TESSERAMENTO **AGGIORNAMENTO POSIZIONE** **TRASFERIMENTO**

Con decorrenza da oggi, venerdì 1° luglio 2016 ogni società di questo C.R. può effettuare **le richieste di tesseramento, di aggiornamento posizione e di trasferimento dei calciatori con la procedura on-line, come è consultabile nella guida on-line (allegata anche al presente Comunicato Ufficiale), utilizzando l'apposita "password", consegnata ai Presidenti delle società, per l'accesso all'area società del Sito Internet della Lega Nazionale Dilettanti all'indirizzo www.lnd.it.**

UNA VOLTA EFFETTUATA LA RICHIESTA ON-LINE, DOPO AVERLA STAMPATA, ESSA DOVRÀ COMUNQUE ESSERE INOLTATA AL C.R. CAMPANIA CON LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME.

Art. 39, comma 2, N.O.I.F.: "**La richiesta di tesseramento** è redatta su moduli forniti dalla F.I.G.C. per il tramite delle Leghe, del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, delle Divisioni e dei Comitati, debitamente sottoscritta dal calciatore, e, nel caso di minori, anche dall'esercente la potestà genitoriale, nonché dal legale rappresentante della società. La richiesta deve essere corredata dal foglio di trasmissione con l'elenco dei tesseramenti richiesti ed inviata alla Lega od al Comitato competente a mezzo di **plico raccomandato con avviso di ricevimento**".

La richiesta può essere effettuata anche attraverso la modalità telematica.

I relativi termini temporali sono stati resi noti dal C.U. n. 363/A del 26 aprile u.s. della F.I.G.C., ripubblicato in allegato a questo Comunicato Ufficiale.

La data di invio o di deposito delle richieste in modalità cartacea presso il Comitato competente stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

La richiesta di tesseramento e la richiesta di aggiornamento posizione di tesseramento possono essere anche depositate a mano (**esclusivamente presso la sede del C.R. Campania**), comunque con il corredo obbligatorio del "distinta di presentazione", con l'elenco dei tesseramenti richiesti.

Fermo restando il limite, di cui ai paragrafi precedenti, in ordine ai calciatori svincolati, il tesseramento dei calciatori "**giovani dilettanti**" può essere, in deroga all'art. 39.1 delle N.O.I.F., chiesto **fino a mercoledì 31 maggio 2017 – ore 19.00** ; quello dei calciatori "**non professionisti**" decorre dal 1° luglio e **termina venerdì 31 marzo 2017 – ore 19.00** .

Il tesseramento del calciatore minore di anni sedici è tassativamente subordinato alla sussistenza della condizione che la società di tesseramento abbia sede nella stessa regione in cui il calciatore effettivamente risiede con la propria famiglia. Per "famiglia" si intende lo stretto nucleo familiare, costituito esclusivamente "dal marito, dalla moglie e dai figli". Peraltro, è fatta salva l'ipotesi di concessione di apposita deroga del Presidente Federale, disposta ai sensi della norma, di cui all'art. 40, comma 3, N.O.I.F.

Le liste di trasferimento di calciatori "giovani dilettanti" e "non professionisti", **compilate con la modalità telematica (consultare la guida on-line per i diversi casi)**, tra società partecipanti ai Campionati organizzati nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, relative al "**primo periodo**" (**1° luglio / 16 settembre 2016, ore 19.00**) devono essere depositate a mano ovvero, ferma restando la data di spedizione ultima, come sopra indicata, **pervenire – a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento – entro dieci giorni dal 16 settembre.**

Le stesse modalità, compreso il termine dei dieci giorni dal 16 dicembre, valgono per il "**secondo periodo**" (**dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016, ore 19.00**).

Da **giovedì 8 settembre p.v.** sarà consentito il deposito delle liste di trasferimento (**non** delle richieste di tesseramento / aggiornamento) **anche presso le Delegazioni Provinciali** di Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, in conformità ad un calendario, che sarà successivamente pubblicato.

La società, che depositi a mano una o più richieste di trasferimento o di tesseramento, o di aggiornamento posizione di tesseramento, ha il **diritto – dovere** di ritirare **immediatamente** le relative ricevute, che saranno consegnate dall'Ufficio Tesseramento del C.R. Campania, che provvederà anche al contestuale protocollo singolo e progressivo degli stampati depositati. Al riguardo si segnala che, nell'interesse delle società, **dalla stagione sportiva 1998/1999 è stato attivato, presso il C.R. Campania, il protocollo computerizzato, sia generale della segreteria, sia specifico del tesseramento e della contabilità.**

Nell'ipotesi di spedizione postale, si raccomanda alle società – nel loro esclusivo interesse – di rimettere i modelli di tesseramento (richieste di tesseramento / aggiornamento, o liste di trasferimento, o richieste di tesseramento militare, ecc.) in plico che NON contenga alcun altro tipo di corrispondenza e con il corredo, come più volte ribadito, del relativo "foglio di trasmissione", con assoluta corrispondenza di quest'ultimo all'effettivo contenuto del plico.

Art. 39, comma 5, N.O.I.F.: "Nel trasferimento del calciatore tra società della Lega Nazionale Dilettanti, il tesseramento per la cessionaria decorre dalla data di deposito dell'accordo di trasferimento presso La Divisione o il Comitato competente, oppure, nel caso di spedizione, a mezzo posta, **purché l'accordo pervenga entro i dieci giorni immediatamente successivi alla data di chiusura dei trasferimenti**, dalla data di spedizione del plico postale, **fatto salvo che l'utilizzo del calciatore è ammesso dal giorno successivo a quello del deposito o della spedizione dell'accordo di trasferimento**" (s'intenda: spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento).

A tale riguardo, va sottolineato che **l'utilizzo del calciatore, anche nel caso di suo tesseramento a mezzo richiesta di tesseramento / aggiornamento, è ammesso dal giorno successivo a quello del relativo deposito, o della relativa spedizione a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento.**

Sia nel primo, sia nel secondo periodo le modalità del recapito del trasferimento (compilato con la modalità on-line) sono:

a) deposito manuale, presso questo Comitato Regionale, ovvero, nei giorni e negli orari pubblicati su questo C.U., presso una delle Delegazioni Provinciali del C.R. Campania;

b) spedizione postale all'indirizzo di questo C.R., a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Le liste di trasferimento (**compilate con la modalità on-line**) spedite per posta, che pervengano a questo Comitato Regionale in data successiva al decimo giorno che segue il termine prescritto (ossia, per il primo periodo, in data successiva al 26 settembre e per il secondo periodo, in data successiva al 26 dicembre) sono **NULLE**.

Per esse non ha alcun valore il timbro di partenza eventualmente coincidente od antecedente rispetto al 16 settembre (per il primo periodo) ed al 16 dicembre (per il secondo periodo).

Se, viceversa, esse vengono recapitate dal servizio postale entro il termine indicato (26 settembre), la rispettiva data di tesseramento decorrerà da quella della spedizione postale (non da quella del recapito postale).

Sono parimenti **NULLE** le liste di trasferimento spedite a mezzo raccomandata postale, o con qualsivoglia altra modalità, nel periodo intercorrente tra il primo ed il secondo periodo dei trasferimenti nell'ambito della L.N.D., ossia dal 17 settembre al 30 novembre (entrambi compresi) 2016.

In ogni caso, anche nei periodi consentiti si sconsiglia la spedizione postale e si raccomanda, anche al fine della sollecita registrazione del trasferimento, il deposito a mano.

Si sottolineano, in particolare, le seguenti prescrizioni e limitazioni normative:

- art. 40 quater N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società dilettantistiche"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo due soli calciatori extra-comunitari, ovvero due sole calciatrici extra-comunitarie, un numero illimitato di calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici extracomunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento;

c) certificato di residenza in Italia;

d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

1.2 Calciatori/calciatrici comunitari/e:

a) certificato internazionale di trasferimento;

b) certificato di residenza in Italia;

c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/ calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

2. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. 3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza extracomunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza comunitaria, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera e il certificato di residenza anagrafica. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e all'art. 94 ter, N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, fermi i limiti derivanti dalla durata del permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate

presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.

- art. 40 quinquies N.O.I.F. "Il tesseramento dei calciatori / calciatrici stranieri per le società della Divisione Nazionale Calcio a Cinque"

1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti -Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:

1) di un solo calciatore o calciatrice cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 Gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore o la calciatrice richiede il tesseramento.
- c) certificato di residenza in Italia;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia.

2) di un numero illimitato di calciatori/ calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/ calciatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il calciatore è stato tesserato, prima di venire in Italia.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.1 non possono essere svincolati nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I calciatori tesserati a norma del precedente punto 1.2 possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli.

Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1 e 1.2 decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità. 4. I calciatori/calciatrici "non professionisti", trasferiti all'estero e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia dalla stagione sportiva successiva a quella del trasferimento all'estero e soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero. Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C. 5. I calciatori/calciatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per

Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno che dovrà avere scadenza non anteriore al 31 gennaio dell'anno in cui termina la stagione sportiva per la quale il calciatore/calciatrice richiede il tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma possono essere trasferiti o svincolati nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e gli svincoli. Il primo tesseramento in Italia dei calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatto salvo per i calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente alla UE/EEE quanto previsto all'art. 94 ter, punto 7, delle NOIF.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

- art. 100 N.O.I.F. – comma 2: “Il trasferimento a titolo definitivo o temporaneo dei calciatori “ non professionisti”, “giovani dilettanti” e “ giovani di serie” (per questi ultimi si intendono i calciatori giovani, dal quattordicesimo anno di età) può avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale ed una sola volta per ciascun periodo. Pur tuttavia, un calciatore acquisito a titolo definitivo da una società può essere dalla stessa trasferito a titolo temporaneo ad altra società”;

- art. 100 N.O.I.F. - comma 2 bis: NUOVO TESTO: Negli accordi relativi a trasferimenti a titolo definitivo di calciatori “ giovani di serie” possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della società cedente determinato con criteri specificamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate annualmente dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

- art. 100 N.O.I.F. - comma 4: Omissis "Qualora il calciatore non abbia compiuto il DICOTTESIMO anno di età, la richiesta (di trasferimento) deve essere sottoscritta anche da chi esercita LA POTESTÀ GENITORIALE". La prescrizione vige, come già sottolineato, anche per le richieste di tesseramento e quelle di aggiornamento posizione di tesseramento;

- art. 101 N.O.I.F. - comma 1: “Il trasferimento temporaneo ha una durata minima pari a quella che intercorre tra i due periodi dei trasferimenti ed una durata massima di una stagione sportiva.

- art. 101 N.O.I.F. - comma 2: ABROGATO

SONO STATE ABROGATE l'ultima parte dell'art. 101 NOIF che prevedeva che lo stesso calciatore non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per più di due stagioni sportive consecutive ed il coma 2 del medesimo art. che prevedeva che il calciatore “non professionista” o “giovane dilettante” non potesse essere trasferito a titolo temporaneo per due stagioni sportive alla stessa società.

L'infrazione ad una qualsiasi delle richiamate prescrizioni comporta la posizione irregolare del calciatore e le conseguenze di cui all'art. 17 C.G.S. (perdita della gara).

Il Consiglio Direttivo della L.N.D. ha stabilito che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato e/o Coppa Italia possano essere trasferiti, nel primo e nel secondo periodo, anche a società partecipanti allo stesso Campionato e / o appartenenti allo stesso girone (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2016 della L.N.D.).

Nel rispetto dell'art. 100 N.O.I.F., comma 1) I calciatori che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti.

Si richiama, in particolare, l'attenzione delle società sulla seguente specificità normativa, relativa ai trasferimenti a titolo temporaneo (cosiddetti "prestiti").

L'art. 101 N.O.I.F., comma 5 (nella nuova formulazione, pubblicata sul C.U. n. 289 del 12 luglio 1996 della L.N.D., allegato al C.U. n. 13 del 5 settembre 1996 del C.R. Campania), dispone: "Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori "non professionisti" (ossia, ultradiciottenni tesserati a favore di società della L.N.D.; calciatori di sesso femminile; calciatori che giocano nel Calcio a Cinque), o di calciatori "giovani dilettanti" (ossia, calciatori della L.N.D. ultraquattordicenni, fino al compimento anagrafico del diciottesimo anno di età), può essere riconosciuto **il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo**. Detto diritto, previo accordo fra le parti interessate, può essere esercitato entro e non oltre il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive".

L'art. 103 bis N.O.I.F., comma 2, dispone che "la **risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo** è... consentita per i calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti". Detta facoltà può essere esercitata nel periodo compreso fra il **1° settembre ed il termine ultimo del periodo stabilito dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le cessioni suppletive**. Gli accordi, formalizzati dalle tre parti interessate, possono essere **depositati**, "entro il predetto termine ultimo", presso le Leghe, le Divisioni, i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali competenti, **o spediti a mezzo plico raccomandato**, così come previsto dall'art. 39, punto 5, delle N.O.I.F. Ripristinati così i rapporti con l'originaria società cedente, il calciatore può essere dalla stessa utilizzato nelle gare dell'attività ufficiale immediatamente successive. Il calciatore medesimo può essere, altresì, oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive, **soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) dal 1° settembre 2016 ed entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni ed i trasferimenti medesimi" (ovvero, entro il 30 novembre 2016)**.

Di conseguenza, nel secondo periodo dei trasferimenti, tra i calciatori "non professionisti", o "giovani dilettanti", che siano stati sottoposti a trasferimento a titolo temporaneo nel primo periodo (entro il 16 settembre p.v.), possono essere trasferiti ad altra società – sia a titolo temporaneo (cosiddetto "prestito"), sia a titolo definitivo – esclusivamente quelli, di cui agli accordi di risoluzione consensuale, depositati, o spediti, nel rispetto delle modalità e del termine temporale innanzi indicati.

Per tutti gli altri calciatori, trasferiti a titolo temporaneo nel primo periodo, sono consentiti – per il secondo periodo dei trasferimenti – **esclusivamente**:

a) il deposito dell'eventuale risoluzione consensuale del relativo trasferimento a titolo temporaneo (ovvero "in prestito"): ossia, in termini espliciti, il "ritorno" del calciatore (attraverso il deposito della risoluzione consensuale del precedente trasferimento "in prestito") alla società che, nel primo periodo, lo aveva trasferito a titolo temporaneo;

b) il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo, così come regolamentato dall'art 101 N.O.I.F., comma 5, in precedenza richiamato.

Ovviamente, i calciatori possono essere trasferiti nel secondo periodo anche se nel corso del primo periodo dei trasferimenti siano stati oggetto di un primo trasferimento a titolo definitivo.

La risoluzione consensuale del trasferimento a titolo temporaneo di un calciatore "giovane dilettante" o "non professionista", prevista dall'art. 103 bis, comma 2, N.O.I.F., consente (nel periodo dall'1 dicembre al 16 dicembre 2016) il successivo trasferimento del calciatore oggetto della risoluzione medesima, **a condizione però che la risoluzione sia stata depositata nel periodo compreso tra il 1° settembre 2016 (o spedita a mezzo raccomandata postale A.R.) entro il 30 novembre 2016**.

La validità e l'efficacia della risoluzione consensuale spedita a mezzo raccomandata postale A.R. (e, conseguenzialmente, la validità e l'efficacia del successivo trasferimento), nel rispetto dell'art. 39, comma 5,

N.O.I.F., sono tuttavia – a loro volta – condizionate e subordinate alla circostanza che la raccomandata di spedizione della risoluzione consensuale **sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre** (ossia entro il decimo giorno successivo alla data di chiusura dei trasferimenti del secondo periodo), fatta salva diversa interpretazione, degli aspetti relativi ai termini temporali, da parte dei competenti Organi.

Le società interessate a risoluzioni consensuali sono dunque invitate ad accertarsi, presso l'Ufficio Tesseramento di questo C.R., in relazione al recapito di ogni singola risoluzione consensuale, entro il richiamato termine temporale del 26 dicembre.

Ovviamente, la validità e l'efficacia della risoluzione consensuale "fine a se stessa" (ovvero, che non sia stata seguita da successivo trasferimento nel secondo periodo, ma sia stata finalizzata esclusivamente al "ritorno" del calciatore alla società che, nel primo periodo dei trasferimenti, lo aveva concesso "in prestito" ad altra società) e spedita a mezzo raccomandata postale A.R., sono anch'esse condizionate e subordinate alla circostanza che la relativa raccomandata sia recapitata al C.R. Campania entro il 26 dicembre.

VARIAZIONE DI ATTIVITÀ: DA CALCIO AD UNDICI A CALCIO A CINQUE E VICEVERSA

Si rimanda alla **Circolare n. 77** del 17 giugno 2014 della L.N.D., che si trascrive di seguito:

Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 118, delle N.O.I.F., nonché alle Circolari L.N.D. n. 38 del 30 Giugno 2011, n. 49 del 15 Giugno 2012, n. 58 del 17 Giugno 2013, n. 61 del 17 Giugno 2014 e n. 61 del 24 Giugno 2015, si rappresentano le modalità e le procedure in ordine alla variazione di attività per la Stagione Sportiva 2016/17.

In linea con le disposizioni F.I.F.A., al fine di permettere lo svolgimento di attività di calcio a undici e di calcio a cinque ai calciatori "non professionisti" (art. 29, N.O.I.F.) e "giovani dilettanti" (art.32, N.O.I.F.), è consentita la variazione di attività con i limiti e le modalità fissate dall'art.118, delle N.O.I.F.

E' quindi consentito:

a) ai tesserati per Società di calcio a undici variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a cinque, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a undici;

b) ai tesserati per Società di calcio a cinque variare l'attività assumendo il tesseramento/vincolo per una diversa Società di calcio a undici, fermo restando il tesseramento/vincolo con la precedente Società di calcio a cinque.

La variazione di attività è consentita una sola volta per Stagione Sportiva, nel periodo stabilito annualmente dal Consiglio Federale che – **per la Stagione Sportiva 2016/17** – è fissato **dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016 (ore 19.00)**. Una volta variata l'attività, il calciatore che intende variare la stessa e, quindi, ripristinare l'originario rapporto con la Società "quiescente", deve necessariamente attendere la riapertura dei termini previsti per la Stagione Sportiva successiva 2017/18. Qualora la Società "quiescente" abbia cessato definitivamente ogni attività o abbia cessato la sola attività oggetto della ricostituzione del rapporto di tesseramento, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società che svolgono la medesima attività ripristinata dallo stesso.

Non è consentita la variazione di attività per calciatori che hanno sottoscritto accordi economici ai sensi dell'art. 94 ter, delle N.O.I.F.

Non è consentita la variazione di attività dei calciatori, da e per Società che, nel periodo temporale in cui il tesserato può esercitare il diritto di richiedere tale variazione, hanno un contemporaneo titolo sportivo a partecipare sia ad attività di calcio a undici che di calcio a cinque. In tale ultimo caso, i calciatori non professionisti e giovani dilettanti tesserati per Società che hanno sia attività di Calcio a undici sia attività di Calcio a Cinque possono svolgere entrambe le discipline esclusivamente a favore della Società presso la quale sono tesserati.

In linea generale, non è consentita la variazione di attività, da parte dei calciatori, in costanza di una **effettiva partecipazione** al Campionato da parte delle Società che intendono integrare la propria attività agonistica con una nuova disciplina, sia essa di Calcio a undici o di Calcio a Cinque. **La semplice iscrizione** ad un

Campionato di Calcio a undici o di Calcio a Cinque, pertanto, non può essere considerata motivo di preclusione per la variazione di attività dei tesserati, se quest'ultima interviene in un periodo temporale in cui gli stessi tesserati esercitano il diritto ex art. 118, N.O.I.F. entro il termine perentorio stabilito annualmente dal Consiglio Federale.

Per i calciatori stranieri tesserati ai sensi degli artt. 40 quater e 40 quinquies, delle N.O.I.F., è consentita la variazione di attività, fermi restando i limiti e le condizioni di cui alle sopracitate norme. Per i calciatori stranieri tesserati in ambito dilettantistico con vincolo annuale, il tesseramento in variazione è valido sino al termine della Stagione Sportiva.

A seguito della prima variazione, la ulteriore richiesta di variazione di attività può essere effettuata solo a favore della Società di calcio a undici o di calcio a cinque per la quale il calciatore risulta tesserato/vincolato in "quiescenza".

I calciatori che hanno variato l'attività possono essere trasferiti a titolo definitivo e/o in prestito, anche nello stesso periodo, **solo tra Società "pure"** che svolgono la medesima attività; per i calciatori che hanno variato l'attività, quindi, non è consentito il trasferimento a favore di Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque. In proposito, si evidenzia la seguente applicazione pratica della norma generale a casi specifici:

- il calciatore cambia attività e, successivamente, la Società dell'attività prescelta per la quale si tessera o nella quale viene trasferito integra la propria attività con la partecipazione ad un Campionato di una disciplina diversa da quella prescelta dal tesserato: in questo caso, il tesserato può partecipare esclusivamente al Campionato che la Società disputa nell'attività dallo stesso prescelta al momento della variazione di attività.

Gli svincoli di cui agli articoli 108, 109 e 111, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, e non hanno alcun effetto sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

Fatta salva la previsione di cui all'art. 94 ter, delle N.O.I.F., gli svincoli di cui all'art. 32 bis, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia sia in relazione al tesseramento in variazione della Società dell'attività prescelta, sia sul vincolo di tesseramento con la Società dell'attività "quiescente", a condizione che la procedura venga contestualmente attuata sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività prescelta in variazione, sia presso il Comitato, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento cui appartiene la Società dell'attività "quiescente". In entrambi i casi, valgono le modalità di cui all'art. 32 bis, commi 2 e 3, delle N.O.I.F., con particolare riferimento alla spedizione della raccomandata sia alla Società "quiescente" sia alla Società dell'attività prescelta.

Una volta svincolato **dalla Società dell'attività prescelta in variazione e dalla Società dell'attività "quiescente"**, il calciatore può aggiornare la sua posizione di tesseramento sia per Società "pure" che per Società che svolgono contemporaneamente attività di calcio a undici e calcio a cinque.

Gli svincoli di cui agli articoli 107 e 110, delle N.O.I.F., hanno validità ed efficacia unicamente in relazione al tesseramento della Società che ha effettuato lo svincolo o che ha cessato l'attività, anche se trattasi di Società dell'attività "quiescente". Una volta svincolato, il calciatore tesserato in variazione, che intenda nuovamente variare l'attività, potrà effettuare tale variazione con le modalità ed i limiti di cui all'articolo 118, delle N.O.I.F., o aggiornare la sua posizione di tesseramento unicamente a favore di Società "pure" che svolgono la medesima attività dallo stesso prescelta.

L'invio o il deposito delle richieste di variazione di attività potrà essere effettuato nei periodi fissati dal Consiglio Federale (per la stagione 2016/17 il periodo stabilito è **dal 1° luglio 2016 al 16 settembre 2016 (ore 19.00)**, attraverso l'invio dell'apposito modulo federale con le modalità previste dall'art.118, comma 6, delle N.O.I.F., ai Comitati, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimenti di competenza.

La variazione di attività consente al calciatore di svolgere esclusivamente l'attività a favore della Società per la quale ha effettuato la variazione; il tesseramento a favore della Società per la quale è stata inoltrata la variazione decorre dal giorno successivo di invio e/o di deposito dell'apposito modulo federale presso l'Ente di appartenenza della Società interessata.

I calciatori colpiti da sanzione di squalifica, che hanno cambiato attività ai sensi dell'art. 118, N.O.I.F., scontano le rispettive squalifiche, anche per il solo residuo, con le modalità di cui all'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva.

Le disposizioni di cui alla presente Circolare si applicano anche alle calciatrici.

REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI DI TESSERAMENTO, TRASFERIMENTO E SVINCOLO, RELATIVA AI CALCIATORI: DI CITTADINANZA ITALIANA; COMUNITARI; EXTRACOMUNITARI

La normativa per la regolarizzazione degli atti di tesseramento sarà pubblicata su un Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

TESSERAMENTO MILITARE

Si rimanda all'art. 41 N.O.I.F., che recita:

1. Il calciatore, chiamato a prestare servizio militare obbligatorio di leva fuori della Provincia ove ha sede la società per la quale è tesserato, ha diritto di ottenere, **entro il 31 dicembre**, il tesseramento militare a favore di altra società, purché essa abbia sede nella provincia in cui egli presta servizio militare o in provincia limitrofa sempreché, in quest'ultimo caso, questa non sia limitrofa alla provincia sede della società di appartenenza. Tale diritto viene riconosciuto in presenza delle seguenti ulteriori condizioni:

a) la società per la quale è richiesto il tesseramento militare non disputi il campionato nello stesso girone di quella titolare del tesseramento ordinario;

b) la richiesta di tesseramento militare, trattandosi di calciatore professionista, sia accompagnata dal nulla-osta della società titolare del tesseramento ordinario e dall'accordo scritto tra questa ed il calciatore sulla variazione dei rapporti contrattuali per il periodo di tesseramento militare.

2. Non è ammesso il tesseramento militare di calciatori tesserati per società della Lega Nazionale Professionisti in favore di società della Lega stessa.

3. La richiesta di tesseramento militare va redatta su appositi moduli forniti dalle Leghe e dai Comitati e va inviata alla Segreteria Federale accompagnata da:

- modulo di tesseramento militare compilato in ogni sua parte;
- dichiarazione del comando militare presso il quale il calciatore presta servizio;
- per il calciatore "professionista", inoltre, nulla-osta (da inserirsi nel modulo di richiesta del tesseramento militare) ed accordo, di cui alla lettera b) del comma 1.

4. **Il tesseramento militare ha carattere provvisorio e coesiste col tesseramento ordinario in atto. Il calciatore così tesserato, fino alla scadenza del tesseramento stesso, non può prendere parte a gare con la Società con cui è in essere il tesseramento ordinario.**

Il tesseramento militare scade automaticamente al termine del mese successivo alla data del congedo.

TESSERAMENTO DEI CALCIATORI STRANIERI – SCADENZA 31 DICEMBRE 2016

Per le disposizioni in ordine al tesseramento dei Calciatori / Calciatrici Stranieri/e consultare gli articoli 40 quater e 40 quinquies delle N.O.I.F.

ALLENATORI

La materia regolante il rapporto tra le Società dilettantistiche e gli Allenatori sarà oggetto di Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a Undici

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"

- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";

- Campionato Nazionale "Primavera" Femminile organizzato dal Dipartimento Calcio Femminile;
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;

- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Regionale "Juniores" maschile;
- Campionato Regionale "Primavera" / "Juniores" femminile;

- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 18";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 30";
- Campionato di "3^a Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;

- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;

- Attività Amatori.

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile Elite (I Livello);
- Campionato Nazionale Serie A Femminile (II Livello);
- Campionato Nazionale Under 21;

- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;
- Campionato Regionale Juniores;

- Campionato Regionale Serie C Femminile;

- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;

- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;

- Campionato Juniores Calcio a 5.

GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

L'assegnazione delle società di Seconda Categoria organizzata in ambito Provinciale, di Terza Categoria, di Terza Categoria – Under 21, Terza Categoria – Under 20, di Terza Categoria – Under 18, Terza Categoria – Over 30 e Terza Categoria – Over 35 alle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali** è di competenza dei rispettivi Comitati Regionali.

Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano.

L'assegnazione di società a Comitato Regionale diverso da quello al quale la società dovrebbe appartenere per sede geografica è **autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D.**, alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della società ed il parere dei due Comitati Regionali interessati.

SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento della L.N.D., commi 2 e 3, in caso di vacanza negli organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi dei competenti Comitati, Divisioni o Dipartimenti, con la sola "preclusione" di ammissioni che consentano ad una società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei ripescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere **ammessa/riammessa** – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un ripescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per le ammissioni nel Campionato di Serie D 2016/2017 si terrà conto preliminarmente di quanto disposto al paragrafo relativo al Campionato di Serie D di questo C.U. (specificamente alle vacanze in organico), nonché della graduatoria appositamente stilata dalla L.N.D. tra le Società perdenti le gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel campionato di Eccellenza, disputate a conclusione della stagione sportiva 2015-2016, e della graduatoria appositamente stilata dal Dipartimento Interregionale, in via prioritaria, fra le Società perdenti le gare di play-out. **Per le ammissioni/riammissioni al Campionato di Serie D 2016-2017**, in caso di vacanza di organico, **saranno ammesse in ordine alternato una Società retrocessa dalla Serie D**, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale di Serie D 2015-2016 **ed una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2015-2016, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D.** Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le stagioni sportive seguenti a quella del **2016-2017**, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D.

Le società di Eccellenza che richiedono l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie D a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2016-2017 devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Eccellenza 2016-2017, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

Le Società di Serie C di Calcio Femminile e di Calcio a Cinque che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B Femminile e di Calcio a Cinque Femminile Serie A, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2016-2017, devono comunque provvedere a effettuare l'iscrizione al Campionato di Serie C 2016-2017, nei termini previsti dai Comitati Regionali di appartenenza.

GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi, relativi alle gare che vengono organizzate in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 57 N.O.I.F., sono ripartiti secondo le modalità stabilite dal Comitato Regionale Campania.

ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI PER LE SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI

Il Consiglio Direttivo della Lega ha deliberato di fare obbligo alle società partecipanti ai Campionati di predisporre, ai bordi del campo di giuoco e dalla stessa parte, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.

Il Consiglio Direttivo della Lega ha stabilito, altresì, che nelle gare di tutti i Campionati – ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro – **quelli di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della società di appartenenza.**

SGOMBERO DELLA NEVE

Le società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque ed i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga di sei mesi del termine previsto per dotarsi di defibrillatori (dal 20 Gennaio 2016 al 20 Luglio 2016), disposta dal Ministro della Salute, le Società devono dotarsi, entro il 20 Luglio 2016, del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente concludere l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

ORARIO DELLE GARE

L'orario federale d'inizio delle gare di Campionato verrà reso noto con successivo Comunicato Ufficiale e sarà identico a quello fissato per le gare dei Campionati Nazionali dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Il C.R. Campania autorizzerà orari diversi da quello federale di domenica, nel rispetto delle indicazioni, di cui ai modelli di utilizzo dei campi sportivi, dandone notizia sul Comunicato Ufficiale prima dell'inizio dei Campionati.

La disputa di gare con orario d'inizio in notturna, limitatamente alle gare di Coppa Italia Dilettanti ed a quelle dei Campionati di Prima Categoria, Seconda Categoria, Juniores (Regionale e/o Provinciale) e di Attività Mista, è riservata alla facoltà delle società ospitanti. In ordine a tale facoltà, è fatta eccezione per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata: per tali gare, l'orario d'inizio in notturna sarà possibile esclusivamente previo accordo scritto tra le società.

Resta ferma la responsabilità delle società ospitanti sull'eventuale sospensione della gara dovuta a mancanza d'illuminazione dovuta a qualsiasi motivo.

Come già sperimentato nelle precedenti stagioni sportive, anche per i Campionati Regionali Juniores e/o di Attività Mista 2016/2017 e Juniores '99 (Under 17), per le società che ne facciano richiesta, l'orario d'inizio delle gare ad orario federale previsto ordinariamente alle ore 14.30, sia nei giorni feriali, sia in quelli festivi, è differito alle ore 15.00, con la riduzione del tempo di attesa a minuti 20=venti.

Al C.R. Campania è riservata la facoltà di revocare , in qualsiasi momento della stagione sportiva, lo slittamento dell'orario e di riconfermare il solo orario federale.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di giuoco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);

- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Juniores o Attività Mista) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 26, comma 2 del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Juniores (Attività Mista) o del Campionato Juniores '98 – Under 17 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Anche in conformità alle note della L.N.D., a firma del Presidente Tavecchio, prot. 5103 del 21 giugno 2001, già richiamata sul C.U. n. 91 del 14 giugno 2001, pag. 2408, e prot. 4356 del 9 maggio 2002, pubblicata in allegato al presente C.U., la quale ultima ha sottolineato la tassatività delle norme di riferimento e l'esigenza del loro "rigido rispetto", **il C.R. Campania, per quanto di sua competenza, ha deliberato, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che non sarà assolutamente ratificata alcuna nuova richiesta, neppure in via provvisoria, di disputa di gare ufficiali di qualsiasi Campionato od Attività su un campo sportivo che sia ubicato in provincia diversa rispetto a quella della sede sociale.** Tale divieto è pienamente efficace anche in ordine ad eventuali richieste riferite a Comuni confinanti di due diverse province.

Restano fermi, ovviamente, tutti gli altri vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2016/2017, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 18 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;

- **LICENZA DI AGIBILITÀ (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli)**, di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2016/2017 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2016, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2016/2017 **è consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2016 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di **gare a porte chiuse** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2016/2017 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di TRENTA unità.

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo: 1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicisti che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o

dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

RECUPERO DELLE GARE

Le gare non iniziate, non portate a termine o annullate potranno essere recuperate anche in giorni feriali.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, **il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2016/2017, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare**, con le seguenti eccezioni obbligate:

- a) casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- b) casi di forza maggiore;
- c) esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia Dilettanti (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Commissione Disciplinare territoriale, sarà attesa la decisione della Commissione Disciplinare medesima, ma non quella eventuale della Commissione Disciplinare nazionale, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della C.D.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Per il Campionato Regionale Juniores o di Attività Mista non saranno ratificate richieste di differimento al giovedì di gare di recupero (in via ordinaria previste per il mercoledì), nelle quali sia impegnata una società, la cui successiva gara sia in calendario per il sabato immediatamente successivo. Analogamente, come già specificato nel paragrafo precedente, *Variazioni campi ed orari*, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, commi 4 e 5 – N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

"Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di gioco debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della F.P., anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla L.N.D. o dal Settore Giovanile e Scolastico. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'Ordine Pubblico, può non dare inizio alla gara**".

La richiesta d'intervento della F.P., inoltrata dalla società ospitante alla competente Autorità e da quest'ultima vidimata, dovrà essere obbligatoriamente consegnata all'arbitro prima dell'inizio della gara.

L'eventuale inadempienza comporterà la sanzione dell'ammenda, di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del Codice di Giustizia Sportiva. Al termine di ogni singola gara il Dirigente Accompagnatore Ufficiale prenderà visione del modello post-gara riepilogativo dei calciatori ammoniti ed espulsi, compilato dall'arbitro, e lo sottoscriverà per ricevuta, all'atto della consegna da parte dell'arbitro stesso.

Sull'argomento, cfr. anche il paragrafo *Elenco post-gara..*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Serie D, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle società ospitanti di comunicare alla società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

Art. 12, comma 4, C.G.S. ("Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti"):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, **la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).**

CAMBIO DELLE MAGLIE

Nell'ipotesi di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati Nazionali di Serie A e di Serie B Femminile della Stagione Sportiva 2016/2017, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare maglie da gioco recanti nel dorso sempre lo stesso numero – non necessariamente progressivo – unitamente alla personalizzazione con il cognome della calciatrice stessa.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, b), del Codice di Giustizia Sportiva.*

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito nazionale** (ad esempio, quelle della fase finale, dunque nazionale, della Coppa Italia Dilettanti; quelle del Campionato Regionale Juniores e / o di Attività Mista – fase nazionale –, quelle degli spareggi / promozione tra le seconde classificate dei due gironi del Campionato di Eccellenza) sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
- d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale (figura che sostituisce, a seguito della modifica all'art. 26 del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., deliberata dal Consiglio Federale nella riunione del 28 gennaio 1999, pubblicata in allegato al C.U. n. 72 dell'1 aprile 1999, del C.R. Campania);
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara (Facoltativo). ***La presenza nel recinto di giuoco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria. La violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico delle società.***

Per le gare organizzate dalla L.N.D. **in ambito regionale e del Settore Giovanile e Scolastico** sono ammessi nel recinto di giuoco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici nei Campionati dove prevista l'obbligatorietà, ovvero, in mancanza, **esclusivamente per i campionati dell'Attività Giovanile e Scolastica e per i Campionati di Terza Categoria, Juniores Provinciale, Calcio a Cinque Serie C2, e di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, della L.N.D.**, un dirigente;

d) un operatore sanitario ausiliario, designato dal medico sociale ovvero, in mancanza, un dirigente;

e) i calciatori di riserva.

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all'arbitro (ESCLUSIVAMENTE PER LE SOCIETÀ DI ECCELLENZA E PROMOZIONE). Alle società è raccomandato , per quanto possibile, che sia presente nel recinto di giuoco il medico sociale della squadra.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;

- nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;

- all'atto della presentazione all'arbitro dell'elenco di gara deve essere consegnata anche la "copia per il tecnico" della richiesta emissione tessera di tecnico, ricevuta dal Comitato Regionale o dalla Delegazione Provinciale competente, unitamente al documento personale di riconoscimento dell'allenatore. **Alla documentazione di cui sopra andrà esibita al Direttore di gara l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente.**

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es: Campionato di 3^a categoria);

2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi di cui sopra il nominativo del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. al posto dell'allenatore deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con "tessera impersonale F.I.G.C.".

Ovviamente, il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già m assaggiatore).

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 N.O.I.F. si aggiungono al Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di giuoco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra ed hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

In ragione dell'errata compilazione delle distinte di giuoco da parte di numerose società di questo C.R., il G.S.T. ha sanzionato con un'ammenda le società inadempienti.

Si trascrivono, di seguito, le **“Decisioni F.I.G.C.” in ordine ai commi di riferimento della norma (art. 72, N.O.I.F. – Tenuta di giuoco d ei calciatori)**:

1. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A e alla Lega Nazionale Professionisti Serie B, i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva una maglia recante sempre lo stesso numero. Inoltre, ogni maglia deve essere personalizzata sul dorso col cognome del calciatore che la indossa. Le medesime Leghe dettano le relative disposizioni applicative. **Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S., i calciatori devono indossare per tutta la durata di una stagione sportiva maglie recanti sul dorso la seguente numerazione progressiva: n. 1 il portiere; dal numero 2 al numero 11 i calciatori degli altri ruoli; dal numero 12 in poi i calciatori di riserva.**

2. Il Capitano deve portare, quale segno distintivo, una fascia sul braccio di colore diverso da quello della maglia, sulla quale potranno essere apposti loghi, scritte e disegni riconducibili alla società e al Campionato, purché autorizzati dalla Lega competente.

3. Le Leghe ed il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica stabiliscono a quale squadra compete cambiare maglia nei casi in cui i colori siano confondibili.

4. Non è consentito apporre sugli indumenti di giuoco distintivi o scritte di natura politica o confessionale. È consentito, per le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, apporre sugli stessi non più di quattro marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. E' consentito, per le società appartenenti alle altre Leghe e al S.G.S. , apporre sugli stessi non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega. Per le società della L.N.D. e del S.G.S. i proventi derivanti da sponsorizzazioni dovranno essere destinati alla creazione e/o allo sviluppo dei vivai giovanili nonché alla diffusione dell'attività dilettantistico – amatoriale svolta in ambito territoriale.

5. L'indumento eventualmente indossato sotto la maglia di giuoco potrà recare esclusivamente il marchio dello sponsor tecnico di dimensioni non superiori alle misure regolamentari. La mancata osservanza di questa disposizione, risultante dal referto degli ufficiali di gara, comporterà l'applicazione dell'ammenda.

6. Per le società appartenenti alla Lega Pro, alla L.N.D. e al S.G.S. è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore.

Si richiama l'attenzione delle società su quanto innanzi precisato, in ragione delle ripetute situazioni negative (in particolare in ordine al foglio notizie post-gara) che sono state cagionate, anche a danno delle dirette società interessate dall'infrazione a questa norma.

Si sottolinea, infine, che oltre a non essere consentito l'utilizzo di maglie sprovviste di numerazione (e sarà menzionata dall'arbitro per le sanzioni da parte del Giudice Sportivo Territoriale), non è ammessa neppure una numerazione diversa da quella indicata al n. 1).

TUTELA MEDICO-SPORTIVA – ART. 43 N.O.I.F.

La Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato, il Comunicato Ufficiale n. 7 del 1° luglio 2016 (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale), con il quale intende richiamare l'attenzione delle società al rigoroso rispetto della normativa contenuta nell'art. 43 delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in ragione del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della innanzi indicata certificazione medica, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Di seguito si trascrive l'art. 43 N.O.I.F.:

1. Salvo quanto previsto da disposizioni di legge, i tesserati di ogni Società sono tenuti a sottoporsi a visita medica al fine dell'accertamento dell'idoneità all'attività sportiva.
2. L'accertamento della idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, ai sensi dell'art. 3 del D.M. 24 aprile 2013, è richiesto per i calciatori fino all'età di 12 anni non compiuti. Per tutti gli altri calciatori è prescritto l'accertamento della idoneità alla attività sportiva agonistica, ai sensi del D.M. 18 febbraio 1982 e, nel caso di cui all'art. 34, comma 3 ultima parte, anche il conseguimento della specifica autorizzazione.
3. Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore della società, prima dell'inizio dell'attività, e vanno ripetuti alla scadenza del certificato.
4. Le certificazioni di idoneità sono tenute agli atti delle società.
5. Le società hanno l'obbligo di informare immediatamente, a mezzo di lettera raccomandata, la Segreteria Federale, la Divisione, il Comitato o il Dipartimento di competenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata inidoneità alla pratica agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.
6. Le Società sono responsabili dell'utilizzo del calciatore dal momento della dichiarazione di inidoneità, nonché dell'utilizzo di calciatori privi di valida certificazione di idoneità all'attività sportiva.
7. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili al Tribunale Federale competente a cura della Procura Federale.
8. In applicazione della norma di cui all'art. 1, comma 2, del D.M. 13 marzo 1995, è istituita la figura del medico federale, munito della specializzazione in Medicina dello Sport. La Sezione Medica del Settore Tecnico provvede a definire attribuzioni e funzioni del medico federale in aggiunta a quella prevista dal D.M. sopra citato.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazioni a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società di Eccellenza e Promozione presteranno particolare attenzione alla registrazione delle sostituzioni, con riferimento specifico ai calciatori "giovani", la cui presenza in gara è obbligatoria per tutta la durata. A tale riguardo, le società chiederanno all'arbitro della gara di indicare sul modello, oltre ai numeri di maglia esatti di ogni calciatore sostituito e di ogni rispettivo subentrato, anche il minuto esatto di ogni singola sostituzione.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

Si segnala, altresì, nell'interesse di ogni singola società, l'esigenza che le distinte di gara – conformi all'innovazione normativa della cosiddetta "panchina allungata", di cui ad apposito paragrafo, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale – siano redatte in modo chiaro e compilate possibilmente a macchina, ad evitare, oltretutto, che eventuali errori nell'indicazione dei dati anagrafici dei calciatori possano comportare, in conseguenza della più volte richiamata predisposizione computerizzata del Comunicato Ufficiale, che il Giudice Sportivo sanzioni la società in argomento con la punizione sportiva della perdita della gara, d'ufficio.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed, eventualmente, degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;

25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;

■ le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;

■ per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.**

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificate a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

SPAREGGI PER PROMOZIONI O RETROCESSIONI

Per definire la promozione alla categoria superiore, la retrocessione alla categoria inferiore, o per stabilire una posizione di classifica ai fini di un titolo sportivo, si applica la norma, di cui all'art. 51 N.O.I.F., *fermo restando le disposizioni di cui all'art. 51 delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell'art. 49 delle N.O.I.F.*

Gli spareggi per la promozione e/o per la non retrocessione saranno disputati **entro la seconda domenica** successiva all'ultima giornata di gare del Campionato di riferimento.

Da tale disposizione, ovviamente, sono esclusi gli eventuali spareggi per la promozione al Campionato Nazionale Serie D 2016/2017, in ragione delle specifiche statuizioni, relative ad essi.

È fatta salva l'ipotesi di reclami pendenti presso Organi della Giustizia Sportiva, potenzialmente incidenti sulle posizioni di classifica, di cui agli spareggi medesimi.

In tale ipotesi, nonché in ordine ai Campionati Provinciali di Terza Categoria, il **termine ultimo** per la disputa di eventuali spareggi è comunque stabilito fin d'ora in **domenica 25 giugno 2017.**

In ordine alle *retrocessioni aggiuntive* (determinabili da retrocessioni di società campane del Campionato Nazionale Serie D, in numero eccedente rispetto a quello delle promozioni dal Campionato di Eccellenza al Campionato Nazionale Serie D) si rinvia al paragrafo “Retrocessioni 2016/2017” pubblicato su questo Comunicato Ufficiale.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME QUATTRO GIORNATE DI GARA

Il C.R. Campania ha deliberato, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime quattro giornate dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2016/2017.

In ragione della nota carenza di campi sportivi, tale disposizione sarà circoscritta alle gare che abbiano rilevanza in prospettiva della promozione alle categorie superiori o della non retrocessione a quelle inferiori (con esclusione, dunque, del Campionato Regionale Juniores e/o di Attività Mista, anche in considerazione della peculiarità dei giorni di gara per essi consentiti).

Le relative modalità saranno pubblicate sul Comunicato Ufficiale di questo C.R., prima del periodo di riferimento.

Con particolare riferimento ed attenzione al periodo della contemporaneità di disputa delle gare, ogni società è obbligata – nel rispetto degli interessi sportivi, sia della società antagonista nella specifica gara, sia di tutte le altre società del rispettivo girone, ovvero al fine della regolarità del Campionato – ad acquisire certezza assoluta, presso l’ente proprietario (pubblico, o privato che sia) dell’impianto sportivo sul quale è programmata la gara medesima, che non sussista alcun problema ostativo al suo svolgimento, nel giorno e nell’orario di cui al calendario ufficiale.

Per l’applicazione delle disposizioni sulla contemporaneità, bisognerà comunque tenere conto di eventuali Ordinanze del Prefetto, sulla base dell’art. 7 bis della Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (articolo introdotto con la Legge di conversione n. 88 del 24 aprile 2003), che di seguito si riporta integralmente:

art. 7-bis: Differimento o divieto di manifestazioni sportive

“Per urgenti e gravi necessità pubbliche connesso allo svolgimento di manifestazioni sportive, il Prefetto, al fine di tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica, può disporre, sentito il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, integrato per la circostanza da rappresentanti del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del C.O.N.I., il differimento dello svolgimento di manifestazioni sportive ad altra data ritenuta idonea ovvero, in situazioni connotate dalla permanenza del pericolo di grave turbativa, il divieto dello svolgimento di manifestazioni sportive per periodi ciascuno di durata non superiore ai trenta giorni” .

Al riguardo, anche la Lega Nazionale Dilettanti ha disposto che al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, tutte le gare delle ultime tre giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di *play-off* e *play-out*, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L’identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

SOSTITUZIONI DEI CALCIATORI

Nel corso delle singole gare di tutti i Campionati che si svolgono in ambito nazionale e regionale, organizzati dalla Divisione Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile e dai Comitati Regionali, nonché in tutte le altre gare dell'attività ufficiale, è consentita la SOSTITUZIONE DI TRE CALCIATORI INDIPENDENTEMENTE DAL RUOLO RICOPERTO.

Nel corso delle gare del *Campionato Regionale Juniores (o di Attività Mista)* e del *Campionato Regionale Juniores '99 – Under 17* organizzati dai Comitati Regionali, possono essere effettuate **cinque sostituzioni** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nel corso delle gare organizzate dalle **Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali**, nonché in quelle riservate ai **calciatori di sesso femminile** in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra, **possono essere sostituiti fino ad un massimo di cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto.**

Nel corso delle gare del Campionato di Seconda Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, possono essere effettuate **SOLTANTO TRE SOSTITUZIONI** per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.

“PANCHINA ALLUNGATA” (CON SETTE CALCIATORI)

Come già per le stagioni sportive precedenti, anche per la stagione sportiva 2016/2017 nel corso delle gare ufficiali organizzate dalla L.N.D. in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati di Serie A e B di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, Terza Categoria, Terza Categoria Under 21, Terza Categoria Under 18, - Campionato Juniores, Nazionale, Regionale e Provinciale, - Campionato di Attività Mista, Regionale e Provinciale, - Campionato, Regionale e Provinciale, di Calcio Femminile), le società **possono indicare nella distinta di gara da presentare all'arbitro fino ad un massimo di sette calciatori di riserva, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta “panchina allungata”).**

Si enunciano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:

- nella distinta che viene presentata all'arbitro prima dell'inizio della gara, possono essere indicati fino ad un massimo di sette calciatori di riserva;
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata (a giuoco fermo e sulla linea mediana del terreno di giuoco) a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al giuoco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria società e sono soggetti all'disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali *non sono tenuti* ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

Al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello, sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna, all'arbitro stesso, della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto-dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto (cfr., a tale riguardo, il paragrafo *Elenco post-gara...*, pubblicato su questo Comunicato Ufficiale).

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

CAMPI SPORTIVI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale **regolarmente omologati**. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2015/2016, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di società che non provvedano al rinnovo, all'atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli **artt. 17, 19, 22 e 45 del Codice di Giustizia Sportiva**.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "La disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Codice di Giustizia Sportiva, in vigore dal 31 luglio 2014.

Si sottolinea che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, quest'ultima dovrà essere allegata al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

(Con decorrenza dalla stagione sportiva 2010/2011, i Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D. sono diffusi anche in forma telematica, ovvero sono pubblicati sul Sito Internet.)

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitanti, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

GARE AMICHEVOLI E TORNEI

Le disposizioni in argomento sono riportate sulla Circolare n. 4, della L.N.D., del 1° luglio 2016, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ONERI RELATIVI A TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la stagione sportiva 2016/2017, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C., della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle associate al termine della stagione sportiva 2016/2017 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime società, relativamente alla stagione sportiva 2016/2017, sono rese note sul Comunicato Ufficiale n. 7, della L.N.D. del 1° luglio 2016, pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

AMMENDE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENDE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– Campionato di Eccellenza	
– Campionato di Promozione	
1 ^a rinuncia	€ 500,00
2 ^a rinuncia	€ 1000,00
3 ^a rinuncia	€ 2000,00
– Campionato di Prima Categoria	
1 ^a rinuncia	€ 250,00
2 ^a rinuncia	€ 500,00
3 ^a rinuncia	€ 1000,00
– Campionato di Seconda Categoria – Campionato di Terza Categoria – Campionato di Terza Categoria Under 21 – Campionato di Terza Categoria Under 18 – Campionato di Terza Categoria Over 30 – Campionato di Terza Categoria Over 35 – Campionato Regionale e Provinciale Juniores – Attività Mista – Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile – Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)	
1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00
– Attività Amatori	
1 ^a rinuncia	€ 50,00
2 ^a rinuncia	€ 100,00
3 ^a rinuncia	€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (equivalente alla terza rinuncia al Campionato di Competenza) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 dell'art. 53 – N.O.I.F., sono irrogate sanzioni pecuniarie in misura fino a dieci volte quelle previste per la prima rinuncia a gara del Campionato di competenza.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.

INDENNIZZI DI MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA A GARA

Il C.R. Campania ha stabilito, come di seguito indicato, gli importi degli indennizzi per mancato incasso dovuti alle società ospitanti, in ordine a singola rinuncia delle società ospitate, relativa alla stagione sportiva 2016/2017, con esclusione dei Campionati non elencati:

ECCELLENZA	€ 500,00
PROMOZIONE	€ 300,00

PRIMA CATEGORIA	€ 150,00
SECONDA CATEGORIA	€ 80,00
TERZA CATEGORIA	€ 60,00

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo	€ 100,00
-----------------------------	-----------------

La società che chiedi la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del **SETTIMO** giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Per la stagione sportiva 2016/2017 sarà consentito a tutte le società partecipanti all'attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti, apporre un marchio e/o scritta dell'Azienda Sponsor.

In applicazione dell'art. 72, comma 4, N.O.I.F., dell'art. 52 del Regolamento della L.N.D. e delle delibere F.I.G.C., adottate in data 13 maggio 1986, 14 dicembre 1991 e 10 giugno 1993 è consentito alle società calcistiche di apporre:

- a) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda Sponsor, di dimensioni non superiori a **200 cmq.**;
- b) nella parte anteriore delle maglie da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- c) sui pantaloncini da gioco, un marchio o scritta dell'Azienda fornitrice dell'abbigliamento sportivo, di dimensioni non superiori a **20 cmq.**;
- d) all'interno del numero sul retro della maglia, il marchio dell'azienda fornitrice l'abbigliamento di gioco, di dimensioni non superiori a **9 cmq.**;

Le disposizioni in materia emanate dalla F.I.G.C. e dalla L.N.D., al fine di evitare erronee interpretazioni, dovranno essere rispettate da tutte le società appartenenti alla L.N.D.

N.B.: Si raccomanda il rispetto delle prescrizioni in argomento, ad evitare interventi d'ufficio da parte di questo C.R.

TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTI – STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva **2016-2017**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali.

CONVENZIONE L.N.D. – U.S.S.I.

Anche per la stagione sportiva 2016/2017 è valida la convenzione stipulata tra La Lega Nazionale Dilettanti e l'Unione Stampa Sportiva Italiana finalizzata a favorire il libero accesso alle gare dei Campionati dilettantistici a favore dei giornalisti dell'U.S.S.I.

Per le disposizioni in materia si rimanda alla **Circolare n. 6 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La L.N.D. – ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della L.N.D. – stabilisce i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva.

Le disposizioni in materia saranno pubblicate su un successivo Comunicato Ufficiale della L.N.D.

RAPPORTI CON LE EMITTENTI RADIOTELEVISIVE PRIVATE E CON GLI ORGANI D'INFORMAZIONE DALLE STESSE DIPENDENTI

Le disposizioni sono riportate sulla **Circolare n. 7 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

NORME RELATIVE AI RAPPORTI TRA LE SOCIETÀ CALCISTICHE E GLI ORGANI D'INFORMAZIONE IN OCCASIONE DELLE GARE ORGANIZZATE DALLA L.N.D. PER LA STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

Le disposizioni di carattere generale sono riportate sulla **Circolare n. 8 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

DECADENZA DALL'AFFILIAZIONE E DICHIARAZIONE D'INATTIVITÀ DELLE SOCIETÀ

Si rimanda alla **Circolare n. 2 della L.N.D., del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale.

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLE MANIFESTAZIONI SPORTIVE

(Circolare n. 5 della L.N.D. del 1° luglio 2016)

La **Circolare n. 5 della L.N.D. del 1° luglio 2016**, pubblicata in allegato al presente Comunicato Ufficiale, richiama l'attenzione sulla **necessità di collaborazione da parte di tutti i soggetti deputati all'organizzazione delle competizioni agonistiche, sollecitata dall'Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, istituito presso il Ministero dell'Interno.**

Pubblicato in SALERNO, affisso all'albo della DELEGAZIONE ed inserito sul Sito Internet il 7 luglio 2016.

**Il Segretario
Piero Malangone**

**Il Delegato
Vincenzo Faccenda**